

Data 18.12.2015

Protocollo

Classificazione

Rif. Prot. Gen. n. 24562/A16100 del 30.07.2015

OGGETTO: Comune di **SALUGGIA**
Provincia di Vercelli
Variante Generale al P.R.G.C. – Controdeduzioni
D.C.C. n. 30 del 27.07.2015
Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Pratica n. B50375 – CD alla pratica n. B40507

RELAZIONE


L'Amministrazione Comunale di Saluggia aveva adottato con Deliberazioni Consiliari n. 24 in data 19.07.2014, n. 31 del 25.09.2014 e n. 33 in data 23.10.2014 la Variante Generale al P.R.G.C.; la Regione aveva rinviato tale strumento urbanistico al Comune affinché provvedesse, ai sensi del 13° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., ad apportare agli elaborati le modifiche e le integrazioni puntualmente elencate nella Relazione datata 25.05.2015.


Successivamente l'Amministrazione Comunale di Saluggia, con Deliberazione Consiliare n. 30 in data 27.07.2015, ha controdedotto alle richieste formulate ed ha proceduto al conseguente aggiornamento degli elaborati.

Il Settore *Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est*, incaricato dell'esame della pratica, ha provveduto ad analizzare gli elaborati che compongono le controdeduzioni in oggetto operando le necessarie verifiche.

A seguito dell'istruttoria effettuata, è stata predisposta la seguente Relazione di Esame per la definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale (previa introduzione delle necessarie modifiche ed integrazioni da apportare "ex officio" agli elaborati).

La Direzione ha ritenuto completa e procedibile la pratica in oggetto a far data dal 01.09.2015.





1. SINTESI DEI CONTENUTI

Le osservazioni formulate in sede di primo esame dello strumento urbanistico in oggetto risultano solo in parte accolte, sia per quanto riguarda la cartografia, sia per quanto concerne la normativa.

La Relazione d'esame datata 25 maggio 2015 comprendeva rilievi e richieste di approfondimento piuttosto consistenti su diversi argomenti: impostazione progettuale del P.R.G.C. che prevede la distinzione in "piano strutturale" e "piano operativo", recepimento delle limitazioni determinate da fasce di rispetto (pozzi di captazione e cimiteri), aggiornamento e completamento della "Scheda quantitativa dei dati urbani", operatività all'interno del NAF, problematiche relative alla presenza di vincoli, agli aspetti commerciali, all'istituto della perequazione e della possibilità di monetizzazione delle aree a servizi, all'incompletezza di norme specifiche per le aree strategiche ATA1 ed ATA 2 nelle quali sono presenti depositi di materiale radioattivo, alle problematiche geologiche oltre ad alcune richieste di chiarimenti su alcuni articoli delle N.T.A..

In sede controdeduttiva, il Comune ha illustrato le proprie argomentazioni in merito alle osservazioni regionali contenute nella precedente relazione d'esame datata 25 maggio 2015. Non tutte le problematiche risultano completamente risolte, ma rispetto al progetto di prima fase, si rileva un maggiore completezza delle informazioni a supporto delle proposte ed un positivo accoglimento solo di alcuni rilievi formulati dagli uffici regionali.

In seguito all'esame della documentazione pervenuta, pertanto, si ritiene di poter approvare lo strumento urbanistico in oggetto, pur con alcune modifiche o integrazioni (cartografiche e normative) ex officio.


Nei paragrafi che seguono (la cui numerazione corrisponde a quella riportata nella relazione di controdeduzione), si evidenziano i problemi che erano emersi nella relazione di primo esame, senza ulteriori modifiche se ritenuti risolti o sufficientemente motivati dal Comune; per quelli per i quali la risposta è stata omessa o ritenuta non idonea a superare il rilievo precedentemente formulato, si rende necessaria una modifica o integrazione ex officio.

Punti 3.1-3.2-3.3 P.T.R. - P.P.R. - P.T.C.P.

Per quanto attiene le verifiche richieste in merito agli strumenti sovraordinati regionali (P.T.R. e P.P.R.) si prende atto delle controdeduzioni comunali richiamando quanto riportato nel contributo del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate in merito alle misure di salvaguardia definite dal P.P.R. riadottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015.

Mentre per quanto riguarda le proposte progettuali del Comune che si discostano dalle ipotesi previsionali contenute negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Vercelli si ritiene, anche tenuto conto degli esiti del confronto avvenuto con il Settore Territorio e Paesaggio, che le previsioni contemplate nella Variante Generale al P.R.G.C. di che trattasi possano ritenersi non in contrasto con le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

A tale proposito si evidenzia che la Direzione scrivente aveva richiesto con nota prot. 27717/A16000 del 31/05/2015 alla Provincia di Vercelli di esprimere un parere conclusivo alla luce della nota prot. 5959/2015 del 27.07.2015 (inviata dal Comune di Saluggia alla Provincia di Vercelli e pervenuta alla Direzione scrivente per conoscenza) nella quale il Comune di Saluggia



esplicitava le proprie argomentazioni in particolare per quanto attiene la propria proposta di tracciato per la circonvallazione di Saluggia.

Tenuto conto che la Provincia di Vercelli ha ritenuto di non rispondere alla nostra nota di richiesta di valutazione conclusiva, preso atto di quanto argomentato dall'Amministrazione Comunale nella relazione di controdeduzione e considerato che anche nel documento "esame delle controdeduzioni" del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, allegato alla presente relazione, non si evidenziano specifiche e sostanziali criticità di carattere paesaggistico-ambientale o problematiche particolari rispetto al consumo del suolo si ritiene che le giustificazioni addotte dal Comune possano ritenersi sufficienti ed esaustive a supportare il tracciato dell'infrastruttura viaria proposta nella Variante Generale al P.R.G.C. in oggetto e la previsione della nuova area industriale ed artigianale AIA1.

Dal confronto con il Settore Territorio e Paesaggio è inoltre emerso che la problematica relativa all'infrastruttura viaria non riguarda i rapporti con gli strumenti di pianificazione di area vasta, infatti trattasi dell'ubicazione di una viabilità di interesse locale, per la quale non sussiste al momento una reale alternativa proposta dalla Provincia di Vercelli in quanto le indicazioni riportate nel PTC della Provincia di Vercelli non rivestono valenza prescrittiva e vincolante; pertanto non essendo emerse condizioni ostative o situazioni in contrasto con la Pianificazione provinciale si è concordato di procedere all'approvazione del tracciato della tangenziale così come proposto nella variante al PRGC in esame.

Punto 3.4 Impostazione del Piano in componente "strutturale" ed "operativa"

Si prende atto della controdeduzione comunale.

Punto 3.5 Aspetti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica

Per quanto riguarda il tema della Valutazione Ambientale Strategica, si rimanda al parere specifico espresso dal Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, allegato alla presente relazione e facente parte integrante della stessa. Le proposte di modifiche/integrazioni contenute nello stesso sono riportate nel successivo paragrafo 2.

Punto 3.6 Verifica rispetto dell'art. 31, comma 10, del P.T.R.

Si prende atto che il Comune di Saluggia nella relazione di controdeduzione ha dichiarato che la Variante Generale del Piano rispetta le direttive dell'art. 31 delle N.T.A. del P.T.R..

Punto 3.7 Aspetti dimensionali


In sede controdeduttiva l'Amministrazione comunale ha riproposto la scheda quantitativa dei dati urbani apportando alcune modifiche ed eliminando le quote di residenziale e di artigianale - terziario relative all'ambito ATS1 ed ha esplicitato le modalità di calcolo delle quali si prende atto senza necessità di proporre modifiche e/o integrazioni.


Punto 3.8 Aree a servizi

Si prende atto della dichiarazione dell'Amministrazione comunale che asserisce la non necessità di incrementare le aree a standard per l'istruzione che vengono pertanto riproposte con un valore pari a 3,17 mq/ab.

Si evidenzia che il rispetto complessivo delle aree per standard residenziali ex art. 21 della L.U.R. pari a 25 mq/ab risulta comunque pienamente soddisfatto (28,74 mq/ab) come indicato nella scheda quantitativa dei dati urbani.

Il Dirigente di Settore
(Arch. Jacopo CHIARA)





REGIONE

Punto 3.9 Aree residenziali interessate da fascia di rispetto del pozzo di captazione

Si prende atto della controdeduzione comunale.

Punto 3.10 NAF

Si prende atto della controdeduzione comunale

Punto 3.11 Aree produttive/artigianali/terziarie

Si prende atto della controdeduzione comunale anche tenendo conto che nel contributo d'esame delle controdeduzioni del Settore Valutazione Ambientale e Programmi Integrati non si evidenziano particolari criticità in merito al consumo di suolo. Alla luce di tali considerazioni, le controdeduzioni comunali possono ritenersi condivisibili ed il rilievo precedentemente formulato può considerarsi pertanto superato.

Punto 3.12 Vincoli

Al TITOLO IV nel testo delle N.T.A., sotto il titolo del CAPO IV che recita "Infrastrutture per la mobilità" e sotto il titolo del CAPO V che recita "Aree e impianti tecnologici a rete" inserire la seguente frase "Valgono le indicazioni cartografiche di cui alle tavv. IV1, IV2, OP1a ed OP1b."

Si prende atto delle controdeduzioni comunali in merito ai punti 3.12.1 - 3.12.3 mentre relativamente agli usi civici (punto 3.12.2) si segnala quanto segue:

In mancanza della risposta normativa all'osservazione riguardante gli usi civici, si inserisce all'art. 11 il seguente testo generico come ultimo comma: "11.05 In tutto il territorio comunale di Saluggia le aree assoggettate ad usi civici rientrano nelle categorie di cui all'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Ambientali e del Paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della L. 137/2002; l'uso di detti beni è soggetto alle disposizioni della parte III del citato D. Lgs.

Per la gestione delle aree soggette ad usi civici e per il rilascio delle autorizzazioni atte a mutare i termini del loro godimento, si richiamano inoltre i seguenti dispositivi normativi:

- Legge 16.06.1927 n. 1766 e suo regolamento attuativo (R.D. n. 332 del 26.02.1928);
- Circolari P.G.R. n. 20 del 30.12.1991 e n. 3/FOP del 04.03.1997;
- D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005."

3.12.4 Perimetrazione dei centri urbani


Preso atto che le perimetrazioni individuate sulla tavola OP2 non rispettano pienamente il dettato di cui all'art. 12, comma 2, numero 5bis della L.R. 56/77 e s.m.i. ed i contenuti del Comunicato dell'Assessorato pubblicato sul BUR n. 44 del 31.10.2013 si ritiene che le stesse non possano ritenersi accettabili, pertanto si rende necessaria la seguente integrazione alla tavola OP2:

nella legenda della tavola OP2 sotto la voce "PERIMETRAZIONE DEI CENTRI URBANI" si intende aggiunta la seguente dizione "Tali perimetrazioni non sono da intendersi individuate ai sensi dell'art. 12 della L.R. 56/77 e s.m.i."

L'Amministrazione comunale potrà successivamente procedere alla perimetrazione dei centri abitati seguendo le procedure di cui all'art. 81 della L.U.R..

3.12.5 Fascia di rispetto cimiteriale

Si prende atto della controdeduzione comunale e dell'integrazione normativa proposta all'art. 54.03 tuttavia al fine di evitare dubbi interpretativi si reputa necessario integrare l'art. 54.03 come esplicitato nel successivo paragrafo 2.



19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punto 3.13 Adeguamento al commercio

In merito a tale aspetto si è ritenuto di richiedere il parere al Settore regionale competente che è pervenuto con nota prot. n.19382/A1903A del 09.12.2015; tale parere è allegato alla presente relazione d'esame e ne costituisce parte integrante.

Dalla lettura dello stesso emerge la necessità di operare alcune modifiche ed integrazioni allo strumento urbanistico generale in esame al fine di renderlo adeguato alla disciplina commerciale. Si procede pertanto ad adeguare cartografia e N.T.A. attraverso le necessarie modifiche ex officio puntualmente descritte al seguente paragrafo 2.

Punto 3.14 Perequazione

Le controdeduzioni del Comune possono ritenersi esaustive, tuttavia è opportuno integrare l'art.17 delle N.T.A. come indicato nel successivo paragrafo 2.

Punto 3.15

Si prende atto delle controdeduzioni comunali.

Punto 3.16 Aspetti idrogeologici – Adeguamento al PAI

In merito a tali tematiche sono richiamati i contenuti del parere unico di competenza del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti che si allega alla presente relazione d'esame e ne costituisce parte integrante.

Dalla lettura del parere precedentemente citato è emersa la necessità di operare alcune modifiche/integrazioni agli elaborati della Variante Generale al P.R.G.C. che vengono esplicitati nel successivo paragrafo 2.

Punto 3.17 Denuclearizzazione dei siti EUREX ed Avogadro

In merito a tali aspetti si rimanda al contributo di esame delle controdeduzioni del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, allegato alla presente relazione, dal quale si evince la necessità di intervenire con modifiche ed integrazioni agli elaborati della Variante Generale al P.R.G.C..

In particolare sono state riformulate le schede di prescrizione normativa per gli ambiti ATA1 ed ATA2 al fine di normare il processo di denuclearizzazione dei siti

Punto 3.18 Area ATS1

Si prende atto che l'area è stata acquisita dal Comune prevedendone una destinazione d'uso pubblica.


Al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nel parere del Settore Commercio e Terziario si rende necessaria una integrazione alla scheda di prescrizione normativa dell'area ATS1 specificando alla voce "PRESCRIZIONI PARTICOLARI" che l'ambito corrisponde alla localizzazione L1 non addensata, secondo i criteri commerciali comunali.

Punto 3.19 Schede ambiti ATA

L'Amministrazione comunale ha integrato le schede di prescrizione normativa come richiesto.

Punto 3.20 Norme Tecniche di Attuazione

In merito ai rilievi formulati agli articoli contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione si evidenzia che l'Amministrazione Comunale in alcuni casi ha accettato i rilievi formulati dagli uffici regionali mentre in altri casi ha parzialmente accolto o non ha accolto l'osservazione regionale motivando le scelte nella relazione di controdeduzione.



Le controdeduzioni comunali non sempre hanno pienamente superato i rilievi a suo tempo formulati pertanto risultano necessarie alcune modifiche/integrazioni .

Nel successivo paragrafo 2 sono evidenziate le modifiche agli articoli del testo normativo, derivanti anche dal recepimento di specifiche richieste di modifiche agli articoli delle N.T.A. contenute nei pareri allegati alla presente relazione, che dovranno essere inserite quali modifiche ex officio per l'approvazione definitiva dello Strumento Urbanistico di che trattasi.

2. DETERMINAZIONI CONCLUSIVE E CONSEGUENTI MODIFICHE

Nel presente paragrafo si tralasciano le questioni pienamente recepite dall'A.C. e quelle per le quali sono state fornite motivazioni sufficienti o soluzioni accettabili, tali da superare il rilievo; per gli argomenti non ancora completamente risolti, oppure per cui si ritiene opportuno esprimere un breve commento, si riportano le seguenti valutazioni conclusive.

2.1 Aspetti progettuali specifici

Come accennato nel precedente paragrafo 1, si riconosce al Comune il superamento di buona parte delle problematiche evidenziate nelle precedenti osservazioni regionali; per alcune di esse, la soluzione proposta non è risultata completamente conforme alla richiesta, tuttavia le problematiche sono state superate attraverso le specifiche motivazioni esplicitate in controdeduzione, pertanto su tali aspetti non risulta necessario intervenire attraverso modifiche ex-officio.

2.2 Modifiche cartografiche

Tavola OP2


nella legenda della tavola OP2 sotto la voce "PERIMETRAZIONE DEI CENTRI URBANI" si intende aggiunta la seguente dizione "Tali perimetrazioni non sono da intendersi individuate ai sensi dell'art. 12 della L.R. 56/77 e s.m.i."

Il parere espresso dal Settore Commercio e Terziario, allegato alla presente relazione, evidenzia la necessità di inserire negli elaborati della Variante Generale al P.R.G.C. la perimetrazione della localizzazione L1 al fine di rendere lo strumento in esame coerente ai criteri (cfr. presa d'atto del settore regionale prot. 03.06.2014 prot. n. 6409/DB1607) ed adeguato alla disciplina commerciale.

Nella **Tavola OP1a** "Assetto urbanistico generale del centro abitato di Saluggia" (scala 1:2000) approvata con D.C.C. n. 30 del 27.07.2015 si intende inserita la perimetrazione della localizzazione L1 non addensata (ex Quaglino) così come individuata nei criteri approvati dal comune di Saluggia e nella legenda della stessa tavola dovrà essere inserita la simbologia utilizzata comprensiva della sigla L1 e la descrizione "Localizzazione commerciale urbana non addensata" (in analogia a quanto indicato nella tavola OP1a "Assetto urbanistico generale del centro abitato di Saluggia" in scala 1:2000 approvata con D.C.C. n° 24 del 19.07.2014).

Su indicazione del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti si rende necessario:

Nella legenda della **Tavola G6** – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico e della **Tavola PR3** – Sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico si intende inserita la seguente precisazione:



REGION

“Le fasce ex art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i., ancorché diversamente indicate in cartografia, si intendono rappresentate nel seguente modo:

- lungo i canali Cavour, De Pretis e Farini per una ampiezza di 150 m per sponda;
- lungo il Canale del Rotto, il Naviglietto, la Roggia Camera per una ampiezza di 50 m;
- per la restante rete riportante tale fascia in carta per una ampiezza di 25 m”.

2.3 Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 2.02

Tenuto conto del fatto che gli elaborati geologici hanno valenza prescrittiva e che la Tav. C4 costituisce il riferimento per l'applicabilità delle prescrizioni di cui all'art. 44 delle N.T.A. si richiede che gli elaborati di seguito elencati:

Elab. G0 – Elab. GEO1A – Tav. G1 – Tav. G2 – Tav. G3 – Tav. G4 – Tav. G5 – Tav. G6 – Elab. G7 e Tav. C4 vengano eliminati dall'elenco degli “allegati tecnici” e elencati tra gli “elaborati prescrittivi”.

Art. 11

inserire quale ultimo comma il seguente:

“11.05 In tutto il territorio comunale di Saluggia le aree assoggettate ad usi civici rientrano nelle categorie di cui all'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Ambientali e del Paesaggio” ai sensi dell'art. 10 della L. 137/2002; l'uso di detti beni è soggetto alle disposizioni della parte III del citato D. Lgs.

Per la gestione delle aree soggette ad usi civici e per il rilascio delle autorizzazioni atte a mutare i termini del loro godimento, si richiamano inoltre i seguenti dispositivi normativi:

- Legge 16.06.1927 n. 1766 e suo regolamento attuativo (R.D. n. 332 del 26.02.1928);
- Circolari P.G.R. n. 20 del 30.12.1991 e n. 3/FOP del 04.03.1997;
- D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005.”.

Artt. 17.02 – 17.03 – 17.04 – 17.05

Al fine di meglio esplicitare il contenuto della norma dopo le parole “il PRG” si intende aggiunta la seguente frase: “, in fase attuativa,”.


Art. 18.04


La controdeduzione comunale non si ritiene condivisibile in quanto l'art. 32.01 annovera tra le componenti del Nucleo di Antica Formazione anche i tessuti TS2 pertanto si ritiene di eliminare l'ultimo capoverso dell'art. 18.04 che recita: “Il Programma Integrato...omissis...di cui alla lettera b).”.

Inoltre, nella scheda di prescrizione normativa individuata con sigla AR1, alla voce VALORI DIMENSIONALI NELL'USO DEL TERRITORIO si intende eliminata la frase che recita. “Sono applicabili gli incentivi...omissis... Programma integrato”.

Art. 23.15

Considerato che la controdeduzione comunale non può ritenersi accettabile poiché non contempla lo specifico approfondimento sugli interventi realizzabili come richiesto nella specifica osservazione regionale si ritiene che l'art. 23.15 debba essere stralciato dal testo delle N.T.A..





Art. 31.08

In merito all'art. 31.08 si prende atto della cotrodeduzione comunale dalla quale risulta individuato un solo Piano Particolareggiato relativo all'ambito AR1 ricordando che l'individuazione di eventuali altri Piani di iniziativa pubblica potrà avvenire solo tramite Variante al P.R.G.C..

Art. 42.03

Considerato che l'articolo norma i tessuti agricoli (TC5) nei quali sono presenti destinazioni residenziali in ambiti destinati ad attività agricole e zootecniche si ritiene necessario stralciare dagli "usi previsti" gli usi U1/1 (abitazioni residenziali) e dagli "usi regolati" gli usi U2/1 (esercizi commerciali al dettaglio).

Art. 43.08

Si prende atto della cotrodeduzione comunale ed alla luce della stessa si ritiene necessario procedere alla seguente integrazione normativa:
dopo le parole "...del Progetto Preliminare di P.R.G.C." si intende aggiunta la seguente frase:
"come dimostrato dagli uffici comunali,"

Art. 44.03

In analogia con quanto modificato all'art. 44.01, aggiornare al all'art. 44.03 il numero di riferimento del D.Lgs. sostituendo "490/99" con "42/04".

Art. 46.05

Al fine di garantire il rispetto degli standard ex art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. è necessario inserire al termine dell'art. 46.05 la seguente frase: "In tali schede è comunque fatto salvo il rispetto dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i..".

Art. 47

Poiché l'ambito AR1 è interno al Nucleo di Antica Formazione si ritiene di modificare/integrare la scheda di prescrizione normativa dell'ambito AR1 eliminando alla voce VALORI DIMENSIONALI NELL'USO DEL TERRITORIO LA FRASE CHE RECITA: "Sono applicabili...omissis...Programma integrato" ed inserendo alla voce MODALITA' DI INTERVENTO la seguente quarta ed ultima lineetta. "- Si richiamano i dettati di cui all'art. 24 della L.R.56/77 e s.m.i..".


Al **TITOLO IV** nel testo delle N.T.A.,
sotto il titolo del CAPO IV che recita "Infrastrutture per la mobilità" e sotto il titolo del CAPO V che recita "Aree e impianti tecnologici a rete" inserire la seguente frase: "Valgono le indicazioni cartografiche di cui alle tavv. IV1, IV2, OP1a ed OP1b."

Art. 54.03

Dopo le parole "...rispetto cimiteriali" si intende aggiunta la seguente frase " hanno estensione pari a 200 m, ancorché diversamente individuate nelle tavole del P.R.G.C., e ".

Art. 62.01

Su indicazione del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate il testo dell'art. 62.01 si intende interamente sostituito dal seguente:



“Per gli elettrodotti valgono le normative specifiche, fasce di rispetto comprese, di cui alle norme nazionali (D.P.C.M. 08.07.2003, Legge 22.02.2001 n° 36, D.M. 29.05.2008) e regionali (L.R. 03.08.2004 n° 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica.

Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (D.M. 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.”.

Art. 63.01

Su indicazione del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate il testo dell'art. 63.01 si intende interamente sostituito dal seguente:

“Nelle Tavole IV1, OP1a, OP1b sono individuate le aree per l'impianto di depurazione e le relative fasce di rispetto assoluto. Nelle zone di rispetto degli impianti di depurazione:

- in sede di definizione degli strumenti urbanistici o in sede di rilascio del permesso di costruire è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Di regola la larghezza di tale fascia non è inferiore a cento metri, misurati in linea d'aria dalla recinzione dell'impianto.
- in considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio i comuni possono, all'interno dei propri strumenti urbanistici, prevedere deroghe alla larghezza minima di cui al punto precedente; in tal caso il progetto dell'impianto è integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinato l'ubicazione nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste.”.

Art.63.04

Su indicazione del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate il testo dell'art. 63.04 si intende interamente sostituito dal seguente:

“Nella Tavola IV1 è indicata la localizzazione dei pozzi che alimentano la rete acquedottistica comunale e dei comuni del Monferrato.


In assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili tramite specifico provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dall'art 94 del d.lgs. 152/2006. Tali aree di salvaguardia sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

- zona di tutela assoluta, corrispondente ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;
- zona di rispetto, corrispondente ad una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.

La revisione delle aree di salvaguardia può essere predisposta solo successivamente all'approvazione dell'Autorità regionale competente come previsto dal citato regolamento 15/R/2006.

Nella Tavola IV1 viene individuato il limite di proprietà del campo pozzi dell'acquedotto del Monferrato nel quale sono ammissibili interventi edilizi ed infrastrutturali funzionali alle captazioni idriche.”.



1
2
3

4
5
6

Art. 63.05

Su indicazione del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure il testo del presente articolo si intende stralciato.

Art. 64.01

Su indicazione del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure il testo del presente articolo si intende stralciato.

Art. 64.02

Il presente articolo cambia la numerazione da 64.02 a "64.01" inoltre su indicazione del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate il testo dell'articolo si intende interamente sostituito dal seguente:

"Gli impianti radioelettrici devono garantire il rispetto dei limiti di esposizione dettati dal DPCM 08/07/2003".

Articoli 64.03 e 64.04

Su indicazione del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate i citati articoli si intendono stralciati.

Art. 67.05 lett. b)

Per quanto attiene la distanza dai confini di proprietà e di zona nel caso di impianti zootecnici si ritiene intervenire con una modifica al testo normativi; nello specifico alla seconda lineetta la prescrizione che recita "> 15 mt per U6/4" si intende eliminata e sostituita con la seguente: " per U6/4 valgono le normative igienico sanitarie di settore".

Art. 70.01


Su indicazione del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti si rendono necessarie le seguenti modifiche/integrazioni:

Sottoclasse IIIb generica,

al termine del capoverso che recita "In tale aree le previsioni urbanistiche ...omissis... aumentano il carico antropico" dovrà essere aggiunta la dicitura "e, pertanto non sono ammissibili nuove edificazioni".

Le prescrizioni relative alla Sottoclasse IIIb2 si intendono sostituite dalle seguenti:

"Sottoclasse IIIb2: l'utilizzo degli ambiti a tergo del limite della fascia B del PAI è condizionato al rispetto di quanto contenuto nello studio (approvato con D.C.C. n. 37 del 23.10.2015) denominato "Analisi idrodinamica e valutazione del rischio idraulico nel tratto di territorio del Comune di Saluggia compreso tra il rilevato ferroviario e il canale Cavour", che è da intendersi integralmente richiamato come prescrizione di tale classe. Lo stesso costituisce documentazione tecnica di riferimento da utilizzare in fase d'attuazione del P.R.G., anche in relazione ai contenuti della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/Lap. Le analisi di pericolosità e le valutazioni di rischio contenute nello studio di cui sopra sono da ritenersi conformi ai criteri tecnici individuati dalla D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 per la valutazione del rischio dei territori di fascia C posti a tergo del limite di progetto della



PIENO

11.11.11

fascia B e possono, (punti 7.6 e 7.10) definirsi in accordo ai contenuti della DGR 2-11830 del 28.07.2009.

L'ambito compreso tra il limite della fascia A e la fascia B del PAI è invece soggetto alle disposizioni dell'art. 30 delle NdA del PAI.

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indica all'art. 48 della L.R. 3/2013 e s.m.i.”.

Art. 70.04

Su indicazione del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti il testo dell'art. 70.04 è da intendersi sostituito dal seguente:

“La fascia di rispetto ex art. 29 L.R. 56/77 si applica a partire dal piede dell'argine o della sponda naturale. Gli ambiti interessati da tale applicazione sono i seguenti:

- lungo i canali Cavour, De Pretis e Farini per una ampiezza di 150 m per sponda;
- lungo il Canale del Rotto, il Naviglietto, la Roggia Camera per una ampiezza di 50 m;
- per la restante rete riportante tale fascia in carta per una ampiezza di 25 m.

All'interno della fascia non sono ammessi nuovi interventi edilizi. Nel dettaglio, si applica quanto previsto dalla sottoclasse IIIa nelle aree non edificate, mentre per le aree edificate indicate con la sottoclasse IIIb2, si applicano le norme previste da tale sottoclasse. Ai fini dell'attuazione di quanto prevede la sottoclasse IIIb2, inoltre, dovrà essere prodotta, nell'ambito del corso d'acqua artificiale interessato dalla previsione urbanistica, la seguente documentazione:

- una valutazione in ordine alla funzionalità del medesimo, così come previsto al punto 1.5 dell'Allegato A, Parte II, alla D.G.R. n. 64-1417 del 07/04/2014, che contenga una descrizione delle caratteristiche del corso d'acqua, un censimento delle opere di regolazione eventualmente presenti e una relazione in merito alla gestione dello stesso, verificando in particolare se assolva un compito esclusivamente di tipo irriguo, oppure se possa diventare collettore delle acque di piena, al pari dei corsi d'acqua naturali;
- specifiche verifiche idrauliche in corrispondenza di eventuali opere di attraversamento, atte a valutare l'idoneità dei manufatti a smaltire, con adeguato franco idraulico, le portate di massima piena.
 - Nell'ambito della fascia di rispetto di 25 m ex art. 29 L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 3/2013 vale comunque il rispetto della fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 m dalla sponda, ai sensi dell'art. 133 del R.D. 368/1904 e dell'art. 96 del R.D. 523/1904, in caso di presenza di corsi d'acqua naturali.”.


Art. 70.05

Su indicazione del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti l'art. 70.05 si intende stralciato.

Art. 71.02

Su indicazione del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti la frase che recita

“- le nuove edificazioni rispettino la distanza di 25 metri dalla sponda dei canali Cavour, Farini e Depretis e di 12,50 metri per tutti gli altri canali e rogge e di 100 m dalle fontane” è sostituita dalla seguente:



11

11

11

“- le nuove edificazioni rispettino la distanza indicata al punto 70.04 per i canali e le rogge e quella di 100 m per le fontane”.

Art. 76

Su indicazione del Settore Commercio e Terziario si rendono necessarie le seguenti modifiche: al comma 76.01 inserire, dopo le parole “...dalla stessa deliberazione.” la seguente frase: “In particolare si richiamano gli art. 23, 25, 26, 27 e 28 delle D.D.C.C. regionali precedentemente citate.”.

Inoltre, tenuto conto che la perimetrazione della localizzazione L1 non è stata stralciata dai criteri ex art. 8, comma 3 del D.Lgs 114/98 di cui il Comune di Saluggia è dotato, si intende inserito il seguente comma:

“ 76.03 Individuazione e riconoscimento delle localizzazioni commerciali

Le localizzazioni commerciali sono quelle individuate e riconosciute nei criteri ex art. 8, comma 3 del D.Lgs 114/98 approvati con D.C.C. n. 48 del 27.11.2013 successivamente modificata con D.C.C. n. 7 del 17.04.2014 e rappresentate nella Tavola OP1a come L1 – Localizzazione commerciale urbana non addensata.

Si individua e riconosce una localizzazione commerciale non addensata L1 in zona Stazione Ferroviaria dell'abitato di saluggia in area conosciuta come “ex Quaglino”. Assume funzione integrativa rispetto all'addensamento A1.”.

Conseguentemente:

il comma contrassegnato come “76.03” si intende modificato in “76.04”.

2.4 Modifiche all'ALLEGATO A delle Norme di Attuazione

SCHEDE DI PRESCRIZIONE NORMATIVA SPECIFICA DEL LUOGO O TERRITORIO DI TRASFORMAZIONE

Poiché l'ambito AR1 è interno al Nucleo di Antica Formazione si ritiene di modificare/integrare la scheda di prescrizione normativa dell'ambito **AR1** come di seguito indicato:

- alla voce VALORI DIMENSIONALI NELL'USO DEL TERRITORIO si intende eliminata la frase che recita: “Sono applicabili...omissis... Programma integrato”;
- alla voce “MODALITA' DI INTERVENTO” si intende aggiunta la seguente ultima voce in elenco “- Si richiamano i dettati dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.”.

Nella Scheda identificata con la sigla **ATS1** è necessario apporre la seguente integrazione.


Alla voce PRESCRIZIONI PARTICOLARI si intende aggiunto il seguente ultimo trattino:

“- L'area è riconosciuta quale localizzazione L1 non addensata, secondo i criteri commerciali comunali”.

Su indicazione del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure nelle schede di prescrizione normativa identificate con le sigle **ATS1, ATS2, ATS3 e ATS4** alla voce PRESCRIZIONI PARTICOLARI aggiungere la seguente specificazione.

“Ogni intervento edilizio deve essere preceduto da indagini ambientali con verifica ed eventuale smaltimento di materiali inquinanti presenti.

Nel rispetto dell'art. 16 della L.R. 42/2000 occorre verificare lo stato qualitativo delle aree dismesse. Il riutilizzo ai fini residenziali o la rioccupazione di tali aree risultano quindi vincolati all'eventuale bonifica.




Vertical text or markings along the right edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side or a scanning artifact.

In fase di dismissione di attività produttive preesistenti sarà quindi necessario valutare la presenza di evidenze di contaminazione delle matrici ambientali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 142 del D.Lgs. 152/2006).".

Su indicazione del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate le schede individuate con le sigle **ATA1 ed ATA2** sono da intendersi **sostituite** dalle 2 schede di prescrizione normativa di seguito riportate:

COMUNE DI SALUGGIA		
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE		
ALLEGATO A ALLE NORME DI ATTUAZIONE		
SCHEDE DI PRESCRIZIONE NORMATIVA SPECIFICA DEL LUOGO O TERRITORIO DI TRASFORMAZIONE		
<i>Art. 49 Ambiti di trasformazione ambientale</i>		
AMBITO	DENOMINAZIONE AREA	SIGLA DI INDIVIDUAZIONE
AMBITO DI TRASFORMAZIONE AMBIENTALE	DEPOSITO AVOGADRO	ATA1
DESCRIZIONE	All'interno del complesso industriale per la produzione di radiofarmaci è stato realizzato nel 1959 un reattore nucleare di tipo a piscina per effettuare ricerche di fisica nucleare. Il reattore venne arrestato nel 1971. Successivamente a partire dal 1980 è stato utilizzato come deposito temporaneo per lo stoccaggio di combustibile nucleare irraggiato. Tale condizione permane tutt'ora. Individuazione cartografica: tav. OS2	
OBIETTIVI GENERALI URBANISTICI	Il Piano propone la completa denuclearizzazione del sito, la bonifica e la riqualificazione delle aree e l'eventuale riconversione ad uso industriale degli immobili o la loro demolizione.	
DESTINAZIONI D'USO	Usi produttivi: U5/1, U5/2	
TIPI DI INTERVENTO	Sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 23 delle presenti NdA, fino alla demolizione senza ricostruzione (art. 23.11).	
VALORI DIMENSIONALI NELL'USO DEL TERRITORIO	St= mq. 58.244 Sul = Sul esistente ACE +VE = 50% di St VS= 50% di St H= H esistente	
MODALITA' DI INTERVENTO	Unico SUE esteso all'intera area nel caso di interventi di cui all'art. 23.09 e 23.10. E' ammesso l'intervento diretto in tutti gli altri casi.	
PRESCRIZIONI PARTICOLARI	E' prescritta la denuclearizzazione del sito. Gli interventi di sostituzione edilizia sono ammissibili solo nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dal vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, dalla tavola P3a, dalle presenti Norme di Attuazione e dal Piano d'Area vigente ed unicamente dopo la denuclearizzazione.	

Il Dirigente di Settore
(Arch. Jacopo CHIARA)



11

11

11

<p>COMUNE DI SALUGGIA PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE ALLEGATO A ALLE NORME DI ATTUAZIONE</p>		
<p>SCHEDA DI PRESCRIZIONE NORMATIVA SPECIFICA DEL LUOGO O TERRITORIO DI TRASFORMAZIONE</p>		
<p><i>Art. 49 Ambiti di trasformazione ambientale</i></p>		
<p>AMBITO</p>	<p>DENOMINAZIONE AREA</p>	<p>SIGLA DI INDIVIDUAZIONE</p>
<p>AMBITO DI TRASFORMAZIONE AMBIENTALE</p>	<p>EUREX</p>	<p>ATA 2</p>
<p>DESCRIZIONE</p>	<p>L'area è occupata dagli impianti e dai fabbricati realizzati da ENEA nel 1965 per attività di ricerca sul riprocessamento del combustibile nucleare. Le attività sono state interrotte nel 1984. L'impianto Eurex è stato gestito da ENEA sino all'agosto 2003 e successivamente è stato affidato a Sogin che è attualmente esercente ai sensi di legge e che ha avviato il processo per giungere alla bonifica ambientale del sito. L'area è inoltre occupata dagli impianti e fabbricati del Centro Ricerche ENEA di Saluggia dove vengono svolte attività di ricerca nell'ambito della Protezione dell'Ambiente e del Territorio, delle Biotecnologie, Protezione della Salute e degli Ecosistemi, della Radioprotezione, dell' Energia – Fusione Individuazione cartografica: tav. OS2</p>	
<p>OBIETTIVI GENERALI URBANISTICI</p>	<p>Il Piano conferma l'obiettivo della "denuclearizzazione" la bonifica ed il recupero e ripristino del sito privo di vincoli radiologici.</p>	
<p>DESTINAZIONI D'USO</p>	<p>Esclusivamente quelle finalizzate alla "denuclearizzazione" del sito. Destinazione finale da definire al termine dei processi di "denuclearizzazione", bonifica , recupero e ripristino del sito privo di vincoli radiologici attraverso una successiva Variante Urbanistica.</p>	
<p>TIPI DI INTERVENTO</p>	<p>Realizzazione di qualsiasi categoria di intervento ed infrastruttura temporanea necessaria per la messa in sicurezza e disattivazione degli impianti con il rilascio del sito privo di vincoli radiologici</p>	
<p>VALORI DIMENSIONALI NELL'USO DEL TERRITORIO</p>	<p>St= mq 159.900 I valori dimensionali ammissibili corrispondono esclusivamente a quelli strettamente necessari agli interventi di "denuclearizzazione" del sito EUREX</p>	
<p>MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure previste dalla normativa di Settore che, allo stato attuale, fa riferimento al D.lgs 230/95, alla legge 1860/1962 e all'articolo 24 della legge 27/2012 e loro modifiche ed integrazioni. Variazioni alle specifiche norme di settore in merito al processo di "denuclearizzazione" si intendono automaticamente recepite nella presente scheda senza la necessità di procedere ad una Variante al P.R.G.C..</p>	
<p>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</p>	<p>Al termine delle operazioni di disattivazione il sito dovrà essere rilasciato privo di vincoli radiologici. Agli impianti di pertinenza di Enea si applicano le disposizioni di cui all'art. 41 "Tessuti per attività produttive (TC4)" delle presenti NdA. Qualora Sogin dovesse acquisire ulteriori impianti che allo stato attuale sono di pertinenza di Enea, agli stessi si applicano le norme della presente scheda.</p>	



2.5 Modifiche alla Relazione Geologica (Elab. G0)

Su indicazione del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti, in ordine agli interventi in assenza delle opere di riassetto all'interno della sottoclasse IIIb generica, dopo il capoverso che recita "In tale aree le previsioni urbanistiche ...omissis... aumentano il carico antropico" dovrà essere aggiunta la dicitura "e, pertanto non sono ammissibili nuove edificazioni".

Inoltre al capitolo 5 dell'elaborato G0 dovranno essere recepite tutte le prescrizioni normative contenute nel Parere Unico di Direzione del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti allegato, facente parte integrante della presente relazione d'esame.


2.6 Modifiche al Programma di Monitoraggio (Elaborato PM)

Come richiesto nel contributo del Settore Valutazioni Ambientali e Procedura Integrate è necessario aggiungere al termine del Capitolo 4 – Procedura di Attuazione del Programma di monitoraggio proposto la seguente ultima frase:

"I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio della Regione Piemonte, per via telematica"

Il Dirigente di Settore
(Arch. Jacopo CHIARA)





3. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto riportato nei precedenti punti del paragrafo 2 della presente relazione, questo Settore regionale è del parere che la Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di SALUGGIA, adottata con Deliberazioni Consiliari n. 24 in data 19.07.2014, n. 31 del 25.09.2014, n. 33 in data 23.10.2014 a cui è seguita l'adozione, con D.C.C. n. 30 in data 27.07.2015, delle controdeduzioni alle osservazioni regionali, sia meritevole di approvazione a condizione che vengano apportate "ex officio" agli elaborati di progetto le modificazioni e le integrazioni illustrate al paragrafo 2 e puntualmente elencate nell' "Allegato A" facente parte del presente parere.

L'approvazione della presente Variante Generale al P.R.G.C. di Saluggia costituisce adeguamento alla disciplina commerciale ed adeguamento al P.A.I.

Nota per l'Ufficio Predisposizione Provvedimenti urbanistici:

Si segnala la necessità di trasmettere la presente relazione, comprensiva di allegati, al Comune unitamente al provvedimento di approvazione, al fine di fornire all'Amministrazione Comunale le motivazioni delle modifiche ex officio contenute nel provvedimento stesso.

Il Funzionario istruttore
Titolare di Posizione AP
arch. Paola CORTISSONE

Il Funzionario istruttore
Titolare di Posizione AP
geom. Francesco GIOLITO


Il Direttore

ing. Stefano RIGATELLI

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005

ALLEGATI

- Elenco atti.
- Parere unico di direzione del Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti, Prot. n. 63322/A18000 del 16.12.2015, pervenuto in data 16.12.2015 Prot. N. 41110/A16000.
- Parere del Settore Commercio e Terziario - Prot. 19382/A1903A del 09.12.2015, pervenuto in data 09.12.2015 Prot. N. 40005/A1607A.
- Contributo del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate datato e pervenuto via mail in data 17.12.2015.
- Osservazione in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale di Saluggia n. 37 del 23 ottobre 2015, pubblicata all'albo pretorio dello stesso Comune al numero 547/2015 dal 26 ottobre al 10 novembre 2015 trasmessa con PEC da Legambiente del Verellese in data 09.11.2015, pervenuta alla Direzione scrivente il 10.11.2015 (Prot. 36914 Pos.)
- Nota Prot. 1934 del 10.11.2015 avente quale oggetto: Variante P.R.G.C. del Comune di Saluggia (VC) comprendente una serie di osservazioni in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale di Saluggia n. 37 del 23 ottobre 2015, pubblicata all'albo pretorio dello stesso Comune al numero 547/2015 dal 26 ottobre al 10 novembre 2015 corredata di n. 6 allegati (non inseriti in quanto già agli atti del Comune) trasmessa con PEC da Paola Olivero - Capogruppo Per Saluggia il 10.11.2015, pervenuta alla Direzione scrivente il 10.11.2015 (Prot. 36977/A1607A).



REGIA
* A *

ELENCO ATTI

Atti amministrativi


- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 27 luglio 2015 (copia conforme);

Atti tecnici

- Elaborato A Relazione di controdeduzione
- Elaborato B Norme di attuazione: evidenziazioni variazioni apportate
- Elaborato N Norme di attuazione;
- Tavola IV1 Invarianti infrastrutturali (scala 1:10.000);
- Tavola PR1a Destinazioni d'uso del suolo (scala 1:5.000);
- Tavola PR2 Specificazione relativa agli usi pubblici: standard urbanistici (scala 1:5.000);
- Tavola PR3 Sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzo Urbanistico (scala 1:10.000);
- Tavola OP1a Assetto urbanistico generale del centro abitato di Saluggia (scala 1:2.000);
- Tavola OP1b Assetto urbanistico generale del centro abitato di Sant'Antonino e del nucleo frazionale Casale Mariette (scala 1:2.000);
- Tavola C3 Stato di fatto degli insediamenti esistenti (scala 1:5.000);
- Elaborato G0 Relazione geologica;
- Elaborato GEO 1A Allegati alla Relazione geologica;
- Tavola G1 Carta geomorfologia e della rete idrografica minore (scala 1:10.000 CRT);
- Tavola G6 Carta di sintesi su base CRT (scala 1:10.000 CRT);
- Tavola RA/C1 Rapporto Ambientale: carta di idoneità alla trasformazione antropica del territorio (scala 1:10.000);
- Elaborato RP Relazione di sintesi della procedura di VAS;
- Scheda quantitativa dei dati urbani.

Il Dirigente di Settore
(Arch. Jacopo CHIARA)





 **REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*


Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti

*tecnico.regionale.al_at@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it*

Data 16/12/2015

Protocollo 63322/A18000

Classificazione 11.60.10-STRGEN21-400/2014C



A: REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio
Settore Copianificazione Urbanistica Area
Nord-Est
Via Tripoli, 33
13900 BIELLA

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Biella e
Vercelli
Via Fratelli Ponti, 24
13100 VERCELLI

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Montagna, Foreste,
Settore Difesa del Suolo
Via Petrarca, 44
10121 TORINO

OGGETTO: Comune di Saluggia. L.R. 56/77 e s.m.i.. D.C.C. n. 30 del 27.07.2015. Pratica n. B50375 - CD alla pratica n. B40507. Controdeduzioni alla Variante al P.R.G.I.. Parere unico di direzione.

Facendo seguito alla richiesta inviata dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli del 23.09.2015, si trasmette il parere unico che tiene conto dei contributi tecnici dello stesso Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli prot. 57130/2015 del 11/11/2015 e prot. 60157/A1814A e del Settore Difesa del Suolo prot. 61135/A1815A del 02/12/2015.

Il presente contributo, inoltre, fa riferimento alla nostra nota prot. 9376/A18140 del 20/02/2015.

Preso visione della documentazione resa disponibile dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio si fornisce la seguente valutazione.

Documentazione esaminata:

- Elab. G0 Relazione geologica;
- Elab. GEO 1A - Allegati alla relazione geologica;
- Tav. G1 Carta geomorfologia e della rete idrografica minore;
- Tav. G6 Carta di sintesi;
- Elab. N - Norme di attuazione

La tabella che segue individua il testo relativo alle osservazioni di cui alla nota prot. 9376/A18140 del 20/02/2015 (a sinistra) e quello relativo alle controdeduzioni (a destra)

<p>Elab. G0 Relazione geologica;</p> <p>Elab. GEO 1A - Allegati alla relazione geologica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • In ordine al cap. 5.3. relativo alla sottoclasse IIIa1, occorrerà specificare per gli edifici sparsi quali siano gli interventi ammessi in presenza di dissesto. • Nel cap. 5.4 occorrerà indicare gli interventi ammessi in assenza e in presenza delle opere di riassetto per la classe IIIb generica. • Nel cap. 5.5, in ordine alla classe IIIb2 occorrerà specificare la tipologia degli interventi possibili condizionato al rispetto delle prescrizioni previste; contestualmente occorrerà che le previste prescrizioni siano riformulate alla luce di quanto più oltre richiesto nel paragrafo G6 della presente nota. Ciò si rende necessario in quanto le prescrizioni normative attualmente previste, pur essendo coerenti con le disposizioni finali contenute nella nostra nota prot. n. 71668/DB1421 del 26.11.2013 relativa alle controdeduzioni alla proposta tecnica del progetto definitivo di variante strutturale al PRGC (DGC n. 89 del 10.10.2013), non sono state formulate in conseguenza di specifici studi di approfondimento (si veda appunto il paragrafo G6 a riguardo) già oggetto a suo tempo di specifica richiesta. Per chiarire meglio, la prescrizione di controdeduzione si era resa necessaria come introduzione ex officio in conseguenza di una carenza degli studi contenuti nella proposta di P.R.G.C. che in questa fase dell'iter di approvazione della Variante generale si confermano come necessari. Chiaramente la riscrittura dovrà riguardare tutti gli elaborati del P.R.G.C. in cui è contenuta la specifica dicitura. • Il secondo e terzo capoverso del paragrafo 5.7 devono trovare riscontro nell'art 70 delle 	<p>Elab. G0 Relazione geologica</p> <p>Si prende atto che gli approfondimenti richiesti sono stati recepiti e ricompresi nell'art 70.01 delle N.T.A.</p> <p>In ordine agli interventi in assenza delle opere di riassetto all'interno della <u>sottoclasse IIIb generica</u>, dopo il capoverso che recita <i>"In tale aree le previsioni urbanistiche sono subordinate all'attuazione delle opere di riassetto territoriale ed al loro collaudo. Sino alla realizzazione degli interventi di riassetto sono consentite solo trasformazioni che non aumentano il carico antropico"</i> dovrà essere aggiunta la dicitura "E, pertanto non sono ammissibili nuove edificazioni".</p> <p>Tale dicitura dovrà essere aggiunta al termine del paragrafo denominato Sottoclasse IIIB generica di pag. 59 all'art. 70.01 dell'elaborato N.</p> <p>In ordine alla normativa della sottoclasse IIIB2, si prende atto che gli studi relativi all'analisi del rischio non sono inclusi tra la documentazione di controdeduzione del P.R.G. in esame. Tuttavia, tali studi di carattere pubblico rivolti a definire l'analisi del rischio residuo, anche in funzione degli usi in essere, sono stati oggetto di valutazione di merito da parte del Settore Difesa del Suolo in quanto approvati e trasmessi dall'Amministrazione di Saluggia. Nel paragrafo relativo all'elaborato G6 sono indicate le valutazioni del Settore Difesa del Suolo.</p> <p><u>La nota prot. 57130/A1815A del 11/11/2015 del Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli evidenzia che:</u></p>
---	--

<p>N.d.A.</p> <p><u>Dalla nota prot. 4125 del 26.01.2015 redatta dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli si fa rilevare quanto segue:</u></p> <p>L'ultimo capoverso del capitolo 5.7 della Relazione Geologica ed il relativo rimando in legenda della Tavola G6 "Carta di sintesi" dovranno essere modificati, riportando quanto segue: "Nell'ambito della fascia di rispetto di 25 m ex art. 29 L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. 3/2013, vale comunque il rispetto della fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 m dalla sponda, ai sensi dell'art. 133 del R.D. n. 368/1904 e dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904, in caso di presenza di corsi d'acqua naturali".</p> <p>In corrispondenza delle opere di attraversamento che interferiscono con ambiti urbanizzati e con le principali infrastrutture di trasporto (es. i ponti PO6-PO14-PO18-PO22-PO23-PO26-PO28 sul Canale del Rotto), dovrà essere verificata l'idoneità dei manufatti a smaltire, con adeguato franco idraulico, le portate di massima piena, così come calcolate sulla base di idonee valutazioni idrologiche, oppure prendendo a riferimento quelle stabilite dall'Ente Gestore del reticolo artificiale. Ove ciò non avvenisse occorrerà valutare l'opportunità di perimetrare delle aree inondabili, caratterizzate da idonei livelli di pericolosità definiti conformemente a quanto previsto al punto 1.4 dell'Allegato A, Parte II, alla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014.</p> <p>Dovrà essere predisposto il fascicolo di valutazione relativo al reticolo idrografico artificiale, così come previsto al punto 1.5 dell'Allegato A, Parte II, alla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, che contenga una descrizione della rete artificiale, un relativo censimento con particolare riferimento alle opere di regolazione e una relazione in merito alla gestione dello stesso. Con l'occasione si evidenzia la necessità di valutare se i canali artificiali assolvono un compito esclusivamente di tipo irriguo, oppure se possono diventare collettori delle acque di piena, al pari di quelli naturali, in tal caso dovranno essere determinati degli areali di esondazione; tale valutazione dovrà essere effettuata in particolare per la Roggia Camera, analogamente a quanto eseguito dal comune di Crescentino nell'ambito del proprio P.R.G.C.</p>	<p><i>"considerato che non è stato predisposto il fascicolo di valutazione relativo al reticolo idrografico artificiale; considerato che in corrispondenza del reticolo idrografico secondario non sono state effettuate le verifiche idrauliche circa l'idoneità dei manufatti di attraversamento a smaltire, con adeguato franco idraulico, le portate di massima piena, così come richiesto con la nota sopra citata, ritiene, relativamente al reticolo idrografico di propria competenza, che lo stato del dissesto proposto dal Comune, allo stato attuale delle conoscenze, possa considerarsi di maggior dettaglio di quello contenuto nell'elaborato 2 del PAI, nonché esaustivo ad aggiornare ed integrare il PAI medesimo, a condizione che venga ottemperata la seguente prescrizione:</i></p> <p><i>Per tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, si intendono applicate le fasce di rispetto ex art. 29 L.R. 56/77 e s.m.i. così come individuate all'art. 20 dell'elaborato "PN - Norme di attuazione" del P.R.G. vigente".</i></p> <p>Considerata, inoltre, <u>la nota integrativa prot. 60157/A1815A del 27/11/2015 del Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli che recita:</u></p> <p><i>"Ai fini dell'attuazione delle aree previste all'interno delle fasce di rispetto ex art. 29 L.R. n. 56/77 e s.m.i. dovrà essere prodotta, nell'ambito del corso d'acqua artificiale interessato dalla previsione urbanistica, la seguente documentazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>una valutazione in ordine alla funzionalità del medesimo, così come previsto al punto 1.5 dell'Allegato A, Parte II, alla D.G.R. n. 64-1417 del 07/04/2014, che contenga una descrizione delle caratteristiche del corso d'acqua, un censimento delle opere di regolazione eventualmente presenti e una relazione in merito alla gestione dello stesso, verificando in particolare se assolve un compito esclusivamente di tipo irriguo, oppure se possa diventare collettore delle acque di piena, al pari dei corsi d'acqua naturali;</i> • <i>specifiche verifiche idrauliche in corrispondenza di eventuali opere di attraversamento, atte a valutare l'idoneità dei manufatti a smaltire, con adeguato franco idraulico, le portate di massima piena.</i>
<p>Tav. G1 Carta geomorfologia e della rete idrografica minore; Tav. G2 Carta della dinamica fluviale</p> <p>Le cartografie non sono state aggiornate alla luce</p>	<p>Tav. G1 Carta geomorfologia e del reticolo idrografico minore</p> <p>Si prende atto degli aggiornamenti della</p>

<p>degli ultimi eventi verificatisi evidenziando ad esempio le aree inondabili, le modificazione dell'alveo di piena e di magra e i recenti elementi antropici realizzati (linea alta velocità, nuovi argine, ecc.).</p> <p><u>Dalla nota prot. 4125 del 26.01.2015 redatta dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli si fa rilevare quanto segue:</u></p> <p>Sulla tavola G1 "Carta geomorfologica e della rete minore" dovrà essere operata una distinzione fra corsi d'acqua naturali e canali artificiali, essendo entrambi individuati in legenda.</p> <p><u>Dalla nota prot. 8871 del 18.02.2015 redatta dal Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe si fa rilevare quanto segue:</u></p> <p>la documentazione tecnica contenente le indagini geologiche inerenti la morfologia e la dinamica fluviale della Dora Baltea (elaborati G1 - Carta geomorfologica e della rete idrografica minore e G2 - Carta della dinamica fluviale); non é completa, mancando le analisi e le informazioni relative agli effetti degli eventi alluvionali passati, con particolare riferimento all'evento dell'ottobre 2000;</p>	<p>documentazione di controdeduzione che hanno recepito le osservazioni di questo Settore. In particolare si è tenuto conto delle informazioni relative agli effetti dei fenomeni alluvionali passati, con particolare riferimento all'evento dell'ottobre 2000.</p> <p>Per quanto attiene le problematiche sul reticolo minore, si veda quanto sopra prescritto nel paragrafo relativo per l'elaborato G0 Relazione geologica.</p>
<p>Tav. G3 Carta geoidrologica;</p> <p>Tav. G4 Carta litotecnica</p> <p>Le cartografie potrebbero essere integrate tenendo conto di ambiti di maggiore dettaglio oggetto di specifiche indagini realizzate sul territorio di Saluggia (ad es. aree Sogin, Sorin, linea alta velocità, acquedotto Monferrato, ecc.).</p>	<p>La relazione di controdeduzione non ha preso in esame le osservazioni evidenziate. In ordine alla disponibilità pubblica di tali informazioni, si rammentano le disposizioni di cui al D.L.vo 195/05.</p>
<p>Tav. G5 Carta delle opere idrauliche censite</p> <p>Non si fa rilevare nulla di significativo, salvo l'opportunità di un suo eventuale aggiornamento alla luce delle prescrizioni formulate dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli di cui sopra.</p>	



Tav. G6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico

La cartografia potrà essere oggetto di significative modificazioni alla luce di quanto fatto rilevare nei paragrafi G0 e G2, ciò in relazione alla definizione di fasce di pericolosità lungo la rete idrica minore naturale e in relazione alla definizione del quadro del rischio residuo a tergo dei limiti B di progetto.

Per quanto riguarda la definizione della pericolosità lungo la rete idrografica minore artificiale e naturale, si raccomanda una attenta valutazione di quanto presente nei territori circostanti al fine di consentire una corretta mosaicatura tra i P.R.G.C.

Dalla nota prot. 8871 del 18.02.2015 redatta dal Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe si fa rilevare quanto segue:

- le analisi e gli elaborati tecnici coincidono sostanzialmente con quelli della precedente Variante strutturale al P.R.G.C., relativa all'ambito territoriale interessato dalle fasce fluviali del PAI, su cui il Settore scrivente si esprime con un contributo tecnico, trasmesso a codesto Settore con nota prot. n. 70005/DB1422 del 18/11/2013 e recepito nel parere unico di Direzione del 26.11.2013, recante prot. n. 71668/DB1421;
- si rileva, tuttavia, che nell'elaborato G6 - "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico", rispetto alla versione redatta nella precedente Variante al P.R.G.C., sono stati inseriti dei limiti di fascia fluviale (cartografati con colore rosso) definiti come "Proposta fasce fluviali (Studio AIPO)" che non trovano riscontro nella pianificazione vigente. Tali limiti corrispondono, infatti, con quelli individuati nel Progetto di Variante alle fasce fluviali della Dora Baltea, successivamente modificati con l'approvazione della Variante stessa nel 2008 e correttamente rappresentati nel sopra citato elaborato di P.R.G.C. (limiti cartografati con colore nero);
- inoltre si segnala che, successivamente al parere unico di Direzione relativo alla citata Variante strutturale al P.R.G.C., il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con la deliberazione n. 3 del 23.12.2013 ha preso atto delle mappe di pericolosità da alluvione, realizzate ai sensi della Direttiva

Tav. G6 Carta di sintesi

Considerate le note del Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli le fasce di rispetto ex art. 29 L.R. 56/77, diversamente da quanto rappresentato in cartografia, si intendono rappresentate le fasce ex art 29 nel seguente modo:

- lungo i canali Cavour, De Pretis e Farini per una ampiezza di 150 m per sponda;
- lungo il Canale del Rotto, il Naviglietto, la Roggia Camera per una ampiezza di 50 m;
- per la restante rete riportante tale fascia in carta per una ampiezza di 25 m.

Tale rappresentazione è da intendersi anche per la Tav. PR3 Sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica.

Dalla nota prot. 61135/2015 del 02.12.2015 redatta dal Settore Difesa del Suolo si fa rilevare quanto segue:

"Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, in merito alle aree interessate dalle fasce fluviali del PAI della Dora Baltea, come contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere unico di Direzione, si evidenzia quanto segue:

- sono state effettuate le integrazioni delle analisi tecniche e le correzioni dei limiti delle fasce fluviali vigenti richieste con il precedente parere di Direzione, espresso con nota prot. n. 9376 del 20.02.2015.
- si prende atto che gli elaborati di P.R.G. non contengono la valutazione del rischio per i territori di fascia C posti a tergo del limite di progetto della fascia B, ai sensi dell'art. 31, comma 5 delle NdA del PAI.

In relazione a quest'ultimo punto, si informa che il Comune di Saluggia ha trasmesso alla Direzione, con nota prot. n. 8424 del 27.10.2015, uno studio denominato "Analisi idrodinamica e valutazione del rischio idraulico nel tratto di territorio del Comune di Saluggia compreso tra il rilevato ferroviario e il canale Cavour".

In merito a detto studio, pur non facendo parte degli elaborati di P.R.G., si ritiene opportuno

Il Dirigente di Settore
(Arch. Jacopo CHIARA)



2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni), recepita con il D. Lgs. n. 49 del 23.02.2010;

- le mappe di pericolosità, di cui al punto precedente, derivano dagli esiti dello Studio di Fattibilità dell'Autorità di Bacino del fiume Po propedeutico alla precedentemente menzionata Variante alle fasce fluviali della Dora Baltea;
- i contenuti delle mappe di pericolosità rappresentano un aggiornamento del quadro conoscitivo della pianificazione di bacino di cui tenere conto, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pianificazione locale, ma non costituiscono, ad oggi, una variazione del quadro normativo e vincolistico vigente

Inoltre il parere di cui sopra fa rilevare quanto segue e fornisce alcune cartografie esplicative che si allegano alla presente nota.

- per quanto riguarda la verifica del rischio relativa agli ambiti posti a tergo dei limiti di progetto della fascia B del PAI vigente, da effettuarsi ai sensi dell'art. 31, comma 5 delle NdA del PAI, nella documentazione trasmessa risultano esclusivamente riportate le risultanze finali consistenti nella classificazione di pericolosità ai sensi della Circolare del P.G.R. n. 7/Lap del 08.05.1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa;
- non sono presenti le parti di analisi e di valutazione del rischio che devono tenere conto del quadro della pericolosità, degli eventi alluvionali passati, del mutato stato dei luoghi rispetto all'evento alluvionale del 2000 (con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio realizzati: opere idrauliche di difesa ed eventuali interventi di mitigazione della vulnerabilità degli insediamenti esistenti, di cui è necessaria una valutazione sull'efficienza e sull'efficacia), da effettuarsi anche sulla base delle prescrizioni contenute nella Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 15 del 31 luglio 2003. La verifica del rischio deve essere finalizzata sia all'individuazione degli eventuali interventi strutturali ancora da realizzare sia alla definizione delle prescrizioni tecnico-costruttive volte alla riduzione della vulnerabilità, necessari all'utilizzo urbanistico dei territori posti a tergo del limite di progetto della fascia B, in un quadro complessivo di non incremento del rischio idraulico gravante su

effettuare le seguenti considerazioni:

- le analisi ivi contenute evidenziano che, per i territori in fascia C posti a tergo del limite di progetto della fascia B, gli scenari di piena definiti tramite modellazione idraulica bidimensionale confermano, sostanzialmente, gli scenari di pericolosità contenuti nelle mappe di pericolosità realizzate per la Direttiva 2007/60/CE;
- la valutazione del rischio residuale per lo scenario corrispondente a TR 200 anni (scenario di riferimento previsto dalla D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 per la verifica del rischio nei territori in fascia a C posti a tergo del limite di progetto della fascia B) ha evidenziato la presenza di alcune problematiche (verifica dell'idoneità idraulica, statica e di permeabilità delle strade e dei muretti di recinzione che circondano il sito) e criticità puntuali, definendo gli aspetti tecnici da valutare, le prescrizioni e gli ulteriori vincoli di sicurezza necessari al loro superamento;
- per quanto riguarda gli aspetti di verifica relativi ai siti in cui è presente materiale radioattivo, si è proceduto alla modellazione dello scenario di piena corrispondente ad un evento catastrofico per portate con TR 1000 anni, le cui risultanze hanno evidenziato la necessità di realizzare opere arginali a protezione dell'area.

In conclusione, si ritiene che le analisi di pericolosità e le valutazioni di rischio contenute nello studio trasmesso siano conformi ai criteri tecnici individuati dalla D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 per la valutazione del rischio dei territori di fascia C posti a tergo del limite di progetto della fascia B e potranno costituire la documentazione tecnica di riferimento da utilizzare in fase d'attuazione del P.R.G., anche in relazione ai contenuti della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/Lap, (punti 7.6 e 7.10).

Lo studio realizzato e le relative risultanze, inoltre, dovranno essere inserite nel piano di protezione civile comunale".

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, ovvero, che era stato ritenuto opportuno predisporre uno studio sul rischio idraulico residuo finalizzato all'attuazione degli

dette aree. Nel merito, pur avendo constatato il recepimento a livello normativo delle prescrizioni relative alle classi 3E2 contenute nel parere unico di Direzione sulla Variante strutturale al P.R.G.C., si ritiene opportuno che i contenuti e i risultati della verifica del rischio a tergo dei limiti di progetto della fascia B siano parte integrante della Variante generale al P.R.G.C.;

- il quadro della pericolosità idraulica, propedeutico alla definizione delle classi di pericolosità ex circolare del P.G.R n. 7/lap del 08.05.1996, deve essere aggiornato sulla base dei contenuti delle mappe di pericolosità definite per la Direttiva Alluvioni. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si segnala l'area di inondazione "M" (scenario di piena poco frequente) posta a tergo del limite di progetto della fascia B, di cui si riporta uno stralcio planimetrico, in calce al presente contributo. Si allegano, inoltre, le planimetrie rappresentanti le aree di inondazione contenute nelle mappe di pericolosità della Direttiva Alluvioni per i differenti scenari (H, M, L) nell'intero Comune di Saluggia;
- devono essere eliminati dagli elaborati della Variante generale al PRGC i riferimenti ai limiti delle fasce fluviali indicati come "Proposta fasce fluviali (Studio AIPO)" nell'elaborato G6 - "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico";
- Relativamente alla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico", pur non entrando nel merito delle singole classi di pericolosità individuate e relative norme d'uso dei suoli associate, la cui valutazione si rimanda a codesta Struttura, in linea generale si evidenzia che;
- le norme d'uso dei suoli relative alle fasce fluviali vigenti, di cui al titolo II delle NdA del PAI, sono cogenti e non derogabili, salvo quanto previsto dalle già ricordate deliberazioni n. 75/2001 e n. 15/2003, rispettivamente del Segretario generale e del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po;
- le norme d'uso dei suoli delle aree in fascia C poste a tergo del limite di progetto della fascia B dovranno essere coerenti agli esiti della verifica del rischio ai sensi dell'art. 31, comma 5 delle NdA del PAI;

interventi a tergo degli ambiti della sottoclasse IIIb2; considerati i contenuti dello stesso studio, che sono stati oggetto di valutazione, trovando nel merito l'approvazione da parte del Settore Difesa del Suolo; considerato che lo studio può costituire documentazione tecnica di riferimento da utilizzare in fase d'attuazione del P.R.G per la valutazione del rischio dei territori di fascia C posti a tergo del limite di progetto della fascia B si ritiene che:

lo studio denominato "Analisi idrodinamica e valutazione del rischio idraulico nel tratto di territorio del Comune di Saluggia compreso tra il rilevato ferroviario e il canale Cavour" è da ritenersi parte integrante della documentazione del PRG e i suoi contenuti integrano quanto indicato per la sottoclasse IIIb2.

Nel paragrafo relativo alle Norme di Attuazione si fornisce nel dettaglio la riscrittura delle prescrizioni relative alla sottoclasse IIIb2.

<ul style="list-style-type: none"> • gli interventi di mitigazione del rischio idraulico ammissibili devono essere coerenti con quanto previsto dalla pianificazione di bacino; • per quanto riguarda la gestione in fase attuativa delle aree classificate come 3B e relative sottoclassi, si ricorda quanto definito nella Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R 8 maggio 1996 n. 7/Lap, con particolare riferimento ai punti 7.6 e 7.10; <p>Si ricorda, infine, che le aree di inondazione nonché gli elementi di criticità ed a rischio idraulico individuati dovranno essere inserite nel Piano di protezione civile comunale.</p>	
<p>OP 3a Relazione geologica nuovi insediamenti schede monografiche per gli areali in variante; OP 3a Relazione geologica nuovi insediamenti schede monografiche per gli areali in variante (viabilità); OP 3b Relazione geologica nuovi insediamenti schede monografiche per gli areali in variante</p> <p>Le prescrizioni contenute negli elaborati OP3 sono parte integrante delle Norme di attuazione e devono trovare idoneo richiamo all'interno delle stesse. Alla luce di quanto evidenziato nel paragrafo 71.03 dell'elaborato Tav. N Norme di attuazione, occorrerà per tutte le aree oggetto di variante provvedere a integrare le prescrizioni relative ai locali interrati.</p> <p>Alla luce delle osservazioni evidenziate nel paragrafo G6, le prescrizioni degli areali 1, 2 e 3 devono essere sostanzialmente riconsiderate.</p>	<p>Si prende atto che gli elaborati elencati a margine non sono stati oggetto di modifiche. Alla luce di quanto contenuto in questo parere, si ritiene che le prescrizioni relative agli areali 1, 2 e 3 in classe IIIB2 devono tenere conto delle prescrizioni indicate per l'art. 70.01 delle N.T.A così come modificate dal presente parere.</p>
<p>Elab. N - Norme di attuazione</p> <p>L'art 70 dovrà essere rivisto alla luce di quanto evidenziato nel paragrafo G0 della presente nota. Si condivide la prescrizione contenuta al punto 71.03 che dovrà trovare spazio nell'elaborato G0.</p> <p>Le prescrizioni contenute negli elaborati OP3 sono parte integrante delle Norme di attuazione e devono trovare idoneo richiamo all'interno delle stesse.</p> <p>Laddove nelle norme si richiama la necessità che gli interventi siano subordinati alla predisposizione di una compatibilità geomorfologica, occorrerà specificare che la stessa sia contenuta in una relazione geologica.</p>	<p>Elab. N - Norme di attuazione</p> <p>Diversamente da quanto scritto all'art 02 si richiede che gli elaborati in elenco siano da ritenersi prescrittivi e non illustrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elab.G0 Relazione geologica; - Elab. GEO 1A - Allegati alla relazione geologica; - Tav. G1 Carta geomorfologia e della rete idrografica minore; - Tav. G2 Carta della dinamica fluviale; - Tav. G3 Carta geoidrologica; - Tav. G4 Carta litotecnica; - Tav. G5 Carta delle opere idrauliche censite; - Tav. G6 Carta di sintesi; - Elab. G7 Schede SICOD; - Analisi idrodinamica e valutazione del rischio idraulico nel tratto di territorio del Comune di Saluggia compreso tra il rilevato ferroviario e il canale Cavour;

Considerato quanto contenuto nelle note del Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, occorre prevedere alcune modifiche al testo in ordine all'applicazione dell'art. 29 l.r. 56/77 e s.m.i.

Pertanto, il punto 70.05 va stralciato, mentre il contenuto del punto 70.04 è sostituito dal seguente:

“La fascia di rispetto ex art. 29 L.R. 56/77 si applica a partire dal piede dell'argine o della sponda naturale. Gli ambiti interessati da tale applicazione sono i seguenti:

- lungo i canali Cavour, De Pretis e Farini per una ampiezza di 150 m per sponda;
- lungo il Canale del Rotto, il Naviglietto, la Roggia Camera per una ampiezza di 50 m;
- per la restante rete riportante tale fascia in carta per una ampiezza di 25 m.

All'interno della fascia non sono ammessi nuovi interventi edilizi. Nel dettaglio, si applica quanto previsto dalla sottoclasse IIIa nelle aree non edificate, mentre per le aree edificate indicate con la sottoclasse IIIb2, si applicano le norme previste da tale sottoclasse. Ai fini dell'attuazione di quanto prevede la sottoclasse IIIb2, inoltre, dovrà essere prodotta, nell'ambito del corso d'acqua artificiale interessato dalla previsione urbanistica, la seguente documentazione:

- una valutazione in ordine alla funzionalità del medesimo, così come previsto al punto 1.5 dell'Allegato A, Parte II, alla D.G.R. n. 64-1417 del 07/04/2014, che contenga una descrizione delle caratteristiche del corso d'acqua, un censimento delle opere di regolazione eventualmente presenti e una relazione in merito alla gestione dello stesso, verificando in particolare se assolve un compito esclusivamente di tipo irriguo, oppure se possa diventare collettore delle acque di piena, al pari dei corsi d'acqua

naturali;

- specifiche verifiche idrauliche in corrispondenza di eventuali opere di attraversamento, atte a valutare l'idoneità dei manufatti a smaltire, con adeguato franco idraulico, le portate di massima piena.

Nell'ambito della fascia di rispetto di 25 m ex art. 29 L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 3/2013 vale comunque il rispetto della fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 m dalla sponda, ai sensi dell'art. 133 del R.D. 368/1904 e dell'art. 96 del R.D. 523/1904, in caso di presenza di corsi d'acqua naturali".

La dicitura contenuta al punto 71.02 che recita: *"le nuove edificazioni rispettino la distanza di 25 metri dalla sponda dei canali Cavour, Farini e Depretis e di 12,50 metri per tutti gli altri canali e rogge e di 100 m dalle fontane"* è sostituita dalla seguente: **"le nuove edificazioni rispettino la distanza indicata al punto 70.04 per i canali e le rogge e quella di 100 m per le fontane"**.

Al termine del paragrafo denominato Sottoclasse IIIB generica di pag. 59 all'art. 70.01 dell'elaborato N, dopo il capoverso che recita *"In tale aree le previsioni urbanistiche sono subordinate all'attuazione delle opere di riassetto territoriale ed al loro collaudo. Sino alla realizzazione degli interventi di riassetto sono consentite solo trasformazioni che non aumentano il carico antropico"* dovrà essere aggiunta la seguente dicitura: **"E, pertanto, non sono ammissibili nuove edificazioni"**.

Alla luce di quanto evidenziato nel paragrafo relativo all'elaborato G6 si ritiene necessario provvedere alla riscrittura della parte riguardante la sottoclasse IIIB2 all'art. 70.01 nel seguente modo: **"Sottoclasse IIIB2: l'utilizzo degli ambiti a tergo del limite della fascia B del PAI è condizionato al rispetto di quanto contenuto nello studio denominato "Analisi idrodinamica e valutazione del rischio idraulico nel tratto di territorio del Comune di Saluggia**

compreso tra il rilevato ferroviario e il canale Cavour", che è da intendersi integralmente richiamato come prescrizione di tale classe. Lo stesso costituisce documentazione tecnica di riferimento da utilizzare in fase d'attuazione del P.R.G., anche in relazione ai contenuti della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/Lap. Le analisi di pericolosità e le valutazioni di rischio contenute nello studio di cui sopra sono da ritenersi conformi ai criteri tecnici individuati dalla D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 per la valutazione del rischio dei territori di fascia C posti a tergo del limite di progetto della fascia B e possono, (punti 7.6 e 7.10) definirsi in accordo ai contenuti della DGR 2-11830 del 28.07.2009.

L'ambito compreso tra il limite della fascia A e la fascia B del PAI è invece soggetto alle disposizioni dell'art. 30 delle NdA del PAI.

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indica all'art. 48 della L.R. 3/2013 e s.m.i."

Tutte le presenti normative prescrizioni, inoltre, sostituiscono le corrispondenti parti all'interno del cap. 5 dell'elaborato G0.

Considerato quanto sopra, per quanto riguarda gli aspetti di nostra competenza, si ritiene che non vi siano elementi ostativi all'utilizzo delle informazioni contenute nel quadro del dissesto analizzato e condiviso, per gli adempimenti di cui all'art. 18 c. 4 delle N.d.A. del PAI.


Distinti saluti
Il Responsabile del Settore
Arch. Mauro FORNO
(Firmato digitalmente)

Referente:
dott. geol. Italo Colombo

Ufficio di:
Asti - c.so Dante 163

Il Dirigente di Settore
(Arch. Jacopo CHIARA)





Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario


email: commercioeterziario@regione.piemonte.it

PEC: commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09-12-2015

Protocollo 19382 /A1903A

Classificazione 9.20.20, 69/201C



Alla Direzione Regionale
Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Copianificazione Urbanistica
Area Nord-Est
Via F.lli Ponti, 24 - Vercelli
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Al Signor Sindaco
del Comune di SALUGGIA
Piazza Municipio 16
13040 Saluggia VC
saluggia@cert.rupn.piemonte.it

OGGETTO : parere richiesto, dalla Direzione Regionale Ambiente, Governo e tutela del territorio - Settore Copianificazione Urbanistica, con nota pervenuta in data 23/09/2015 prot. n. 14544/ A1903A su DCC n. 30 del 27/07/2015 - Controdeduzioni alla Variante Generale al P.R.G.I. del Comune di SALUGGIA. Pratica B50375 - CD alla Pratica n. B40507. Parere

In riferimento alla nota in oggetto, con la presente si esprime parere per quanto di competenza in merito alle Controdeduzioni alla Variante Generale al P.R.G.I. in oggetto, facendo riferimento alla documentazione reperita sul disco condiviso PRG_Comunali su "RUS216tooff02\prg_comunali".

Con nota prot. n. 15052/DB1607 del 31/12/2013 è pervenuta a questo Settore, da parte del Comune di Saluggia, la DCC n. 48 del 27/11/2013 di approvazione criteri di cui all'art. 8 del D.Lgs. 114/98. Questo Settore ha provveduto ad inviare in data 06/03/2014 prot. n. 2512/DB1607 una nota di osservazioni in merito alla DCC di criteri, trasmessa per conoscenza anche a codesta Direzione.

Successivamente in data 12/05/2014 prot. n. 5392/DB1607, il Comune con nota n. 3810/2014 pervenuta con prot. 5392/DB1607 del 12/05/2014 ha trasmesso la DCC n. 7 del 17/04/2014 di modifica alla DCC sopra citata. Questo settore ha provveduto ad inviare in data 03/06/2014 prot. n. 6409/DB1607 una nota di presa d'atto con osservazioni, trasmessa anche a codesta Direzione.

Risultando assolto da parte del Comune l'adempimento di cui al punto precedente, si provvede ad esprimere il parere sulle "Controdeduzioni alla Variante Generale al P.R.G.I." in oggetto. Il presente parere tiene conto della nota di presa d'atto con osservazioni della DCC di criteri trasmessa al Comune.

Il Comune di Saluggia è inserito tra i comuni intermedi della rete secondaria con una popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Nella documentazione della Variante Generale al P.R.G.C. risulta correttamente inserita la perimetrazione dell'addensamento A1, mentre manca la perimetrazione della localizzazione L1 "area conosciuta come "ex Quaglino".

Poichè nella richiesta di parere è specificato che la "Variante Generale al P.R.G.I" è in esame finale delle Controdeduzioni, si richiedono le seguenti modifiche.

Si evidenzia che nelle "NTA-EVIDENZIAZIONI VARIAZIONI APPORTATE" all'art. 76 è stato stralciato il seguente comma "76.03 Individuazione e riconoscimento delle localizzazioni commerciali"


"Le localizzazioni commerciali sono quelle individuate e riconosciute nella DCC dei criteri Disciplina del Commercio e rappresentate nella Tavola OP1a L1 Localizzazione commerciale urbana non addensata. Si individua e riconosce una localizzazione commerciale non addensata L1 in zona Stazione Ferroviaria dell'abitato di Saluggia in area conosciuta come "ex Quaglino". Assume funzione integrativa rispetto all'addensamento A1."

A tal proposito si richiede di inserire il punto sopra evidenziato con la seguente rettifica " Le localizzazioni commerciali sono quelle individuate e riconosciute nei criteri ex art. 8, comma 3 del D.Lgs. 114/98 approvati con le deliberazioni sopra citate e rappresentate nella Tavola OP1a L1 - Localizzazione commerciale urbana non addensata". Pertanto, tale inserimento si rende necessario in quanto la localizzazione L1 non è stata stralciata dai criteri citati;


Si evidenzia che nella "TAVOLA OP1a" non risulta inserita la preimetrazione della localizzazione commerciale non addensata L1 riconosciuta in zona Stazione Ferroviaria dell'abitato di Saluggia in area conosciuta come "ex Quaglino". Pertanto si richiede di inserire, nella tavola sopra evidenziata, la perimetrazione della localizzazione L1 così come approvata nei criteri citati;

Inoltre è opportuno richiamare nelle NTA gli artt. 23, 25, 26, 27, 28, della DCR 563-13414 del 29.10.99, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012.

Cordiali saluti


Il Responsabile del Settore
Dott. Clelia Maccu

Referente: geom. Diego Manglaviti
Tel. 0114323445



Torino, 17.12.2015

Al Settore Copianificazione
Urbanistica Area Nord-Est

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(d.lgs. n. 152/2006, l.r. 40/1998, d.g.r. n. 12-8931/2008)
Comune di SALUGGIA (VC) – Variante generale al PRGC
L.R. n. 56/1977 s.m.i. - Pratica n. B50375

Esame controdeduzioni adottate con D.C.C. n. 30 del 27.7.2015

Con riferimento alla documentazione della Variante generale al PRGC del Comune di Saluggia, adottata con DCC n. 30 del 27.7.2015, pervenuta alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio il 30.7.2015 e resa procedibile in data 1.9.2015, a seguito del confronto con il Settore territoriale competente, si forniscono considerazioni relative a come il Comune ha dato seguito alle richieste formulate nel Parere Motivato dell'Organo tecnico regionale per la VAS, espresso con Determina Dirigenziale n. 155 del 5.5.2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 20 del 21.5.2015.

ASPETTI METODOLOGICI

Per quanto concerne il *Piano di Monitoraggio*, finalizzato ad assicurare il controllo degli eventuali impatti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, per quanto riguarda le modifiche nell'uso del suolo, nel Parere motivato di compatibilità ambientale formulato dall'Organo tecnico regionale per la VAS era stato richiesto di riferire gli indicatori ad una periodicità annuale in modo da definire il livello di attuazione delle previsioni urbanistiche adottate dall'Amministrazione e, contestualmente, valutarne l'efficacia.

Il Programma di Monitoraggio (Elaborato PM) dovrà pertanto essere integrato, a pag. 17, specificando che "i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio della Regione Piemonte, per via telematica";

Per quanto riguarda l'analisi di *Coerenza esterna* tra gli obiettivi specifici del Piano Paesaggistico regionale e quelli del Piano, si ricorda che le prescrizioni definite dal nuovo Ppr, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015, sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143, comma 9 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (nel seguito: Codice) e pertanto, a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso di cui



all'articolo 143, comma 1, lettera b. del Codice stesso, riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene; in particolare, per il territorio del Comune di Saluggia, in relazione alle prescrizioni degli articoli 14, 16, 18 e 33 delle norme di attuazione.

ASPETTI AMBIENTALI

Il Parere Motivato espresso dall'Organo tecnico per la VAS aveva posto l'attenzione su aspetti inerenti le ricadute del nuovo strumento di pianificazione sullo stato qualitativo di diverse componenti ambientali e paesaggistiche, con particolare attenzione alle criticità potenzialmente determinate dall'Area Produttiva AIA1, dalla previsione del nuovo tracciato di circonvallazione e dalla riqualificazione delle aree della piana fluviale, in particolare quelle interessate dalla denuclearizzazione dei siti Eurex ed Avogadro e dal comparto Sorin.

Gli elaborati *Relazione di sintesi della procedura di VAS e Relazione di controdeduzione*, adottati con DCC n. 30 del 27.07.2015, riassumono le criticità emerse in fase di istruttoria del Progetto Definitivo e illustrano le scelte conseguentemente effettuate dall'Amministrazione comunale.

L'analisi di tale documentazione ha evidenziato che le controdeduzioni predisposte dal Comune hanno dato seguito parzialmente alle osservazioni regionali, non colmando alcune carenze analitiche evidenziate nel Parere Motivato.

Più nel dettaglio, è emerso quanto segue:

- l'Amministrazione Comunale ha confermato la previsione dell'area produttiva AIA1 e quella della nuova circonvallazione;
- è stato dato riscontro a quanto osservato nel Parere Motivato in merito alla definizione di adeguate misure di mitigazione e compensazione, finalizzate a minimizzare gli impatti e a garantire una maggiore coerenza delle azioni previste rispetto al contesto ambientale e paesaggistico;
- è stato perfezionato ed integrato l'apparato normativo del Piano.

Tali misure sono state recepite nelle Norme di attuazione (Elaborato N).

Tutto ciò premesso, con riferimento esclusivo alle tematiche ambientali e paesaggistiche, per cui permangono alcuni elementi di criticità, viene fornita di seguito una breve sintesi delle osservazioni effettuate dall'autorità competente per la VAS e delle relative controdeduzioni apportate dall'Amministrazione Comunale, evidenziando la necessità di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare in sede di approvazione regionale.

1. Nel Parere Motivato era stato richiesto di valutare la riduzione delle trasformazioni previste, in particolare l'Area Produttiva AIA1 e la previsione del nuovo tracciato di circonvallazione, evidenziando l'incoerenza tra il tracciato proposto dalla Variante e quello previsto dal PTCP. Era stato evidenziato, inoltre, che la previsione relativa all'area AIA1 rientra nella fascia di rispetto dell'elettrodotto ed era stato richiesto di verificare tale criticità e valutare la coerenza della previsione rispetto ai vincoli generati dalla presenza dell'elettrodotto.

L'Amministrazione Comunale ha confermato la previsione dell'area produttiva AIA1 e quella della nuova circonvallazione ed ha evidenziato che la Variante Generale di Piano rispetta le direttive dell'art. 31 delle NTA del PTR.

In merito agli elettrodotti, la proposta del Comune fa riferimento ad una normativa (DPCM 23 aprile 1992) abrogata dall'articolo 8 del DPCM 8/7/2003 (50Hz), pertanto il punto 62.01 delle Norme di Attuazione deve essere sostituito con il testo seguente:

"Per gli elettrodotti valgono le normative specifiche, fasce di rispetto comprese, di cui alle norme nazionali (D.P.C.M. 08.07.2003, Legge 22.02.2001 n° 36, D.M. 29.05.2008) e regionali (L.R. 03.08.2004 n° 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica.

Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (D.M. 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore."

2. Per quanto riguarda la riqualificazione delle aree della piana fluviale, in particolare quelle interessate dalla denuclearizzazione dei siti Eurex ed Avogadro e dal comparto Sorin, il Parere Motivato, con riferimento a quanto previsto nella "Scheda di prescrizione normativa specifica del luogo o territorio di trasformazione" relativa all'area Eurex, aveva evidenziato che la prescrizione che "nessun permesso o autorizzazione relativa a fabbricati o impianti potrà essere rilasciata dal Comune prima della individuazione governativa del sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari", non è coerente con la politica perseguita dalla Regione in relazione alla disattivazione e messa in sicurezza degli impianti del ciclo del nucleare, ritenendo che lo strumento urbanistico debba consentire la realizzazione di azioni e di infrastrutture temporanee, finalizzate ad incrementare la sicurezza e funzionali alla disattivazione degli impianti, che dovrà avere come obiettivo finale il rilascio del sito privo di vincoli radiologici (prato verde).

Era, quindi, stato chiesto che nelle norme di Piano fosse richiamata esplicitamente la normativa di riferimento, che, allo stato attuale, fa riferimento al D.lgs 230/1995, alla Legge 1860/1962 e all'articolo 24 della Legge 27/2012; nel Parere motivato era stato rilevato che la Legge regionale 5/2010 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti" stabilisce che la Regione esprima il parere nell'ambito dei procedimenti di competenza statale - così come previsto nelle norme sopra citate -, sulla base delle risultanze dell'istruttoria a cui partecipano, come componenti del Tavolo Tecnico nucleare, anche gli Enti locali interessati.

Sempre in relazione alla medesima scheda, con riferimento agli "Obiettivi urbanistici generali", considerato che il piano Globale di disattivazione dell'impianto Eurex, allegato all'istanza di disattivazione presentata dalla Sogin in data 19 dicembre 2014, ipotizza: "(...) l'inizio del conferimento dei manufatti al Deposito Nazionale a partire dal 2024, mentre il completamento del condizionamento dei rifiuti pregressi e da decommissioning è previsto entro il 2030 (...)" nel Parere motivato era stato evidenziato che appare prematuro stabilire fin d'ora la destinazione finale "a parco tematico", in considerazione delle incognite che permangono in ordine ai tempi di disponibilità del Deposito Nazionale e, conseguentemente, dell'effettivo rilascio del sito privo da ogni vincolo radiologico.

Si reputa al riguardo che, fermo restando l'obiettivo del "prato verde", un'ipotesi concreta sul recupero/ripristino potrà essere meglio definita quando si concretizzerà la certezza dell'effettivo rilascio del sito privo da ogni vincolo radiologico ed il contesto di riferimento in cui inserire il "progetto" di recupero/ripristino sarà compiutamente definito.



Con riferimento alla "Scheda di prescrizione normativa specifica del luogo o territorio di trasformazione" relativa all'area denominata: "Polo tecnologico Sorin", nel Parere motivato era stato evidenziato che in tale polo, oltre allo svolgimento di "attività di produzioni di valvole mitraliche e stimolatori cardiaci e tecnologie medicali" è presente la Sorin Site Management che è autorizzata, con Decreto Interministeriale 12 dicembre 2007 all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per l'esercizio di un impianto per l'impiego di radioisotopi, con annesso deposito di rifiuti radioattivi.

Si ritiene che nelle norme di piano, anche in relazione al Deposito Avogadro, debba essere richiamata esplicitamente la normativa inerente lo svolgimento delle attività di disattivazione, che, allo stato attuale, fa riferimento al D.lgs 230/95, alla Legge 1860/1962 e all'articolo 24 della Legge 27/2012.

L'Amministrazione Comunale, in merito al sito Eurex, ha confermato quanto riportato all'art. 49 delle NTA e sulla scheda normativa ATA2, le destinazioni d'uso transitorie e quella finale, i tipi di intervento e le modalità di intervento.

Le prescrizioni particolari ribadiscono il concetto che gli interventi edilizi afferenti ad una fase transitoria finalizzata alla completa denuclearizzazione del sito sono considerabili come tali a due condizioni: la prima, che siano inseriti in un piano particolareggiato che identifichi gli immobili e le infrastrutture con carattere provvisorio finalizzati alle operazioni di denuclearizzazione e la configurazione finale del sito, la seconda, che sia individuato un sito nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari diverso dal sito Eurex di Saluggia, unica condizione, quest'ultima, che attribuisce credibilità alla dichiarazione di transitorietà degli interventi edificatori richiesti da Sogin.

Diversamente, le autorizzazioni agli interventi possono seguire le disposizioni legislative di riferimento ed in particolare l'art.24 della legge 27/2012.

Uguale impostazione si conferma per la scheda normativa ATA1 riguardante il sito Avogadro.

Alla luce di quanto sopra esposto, si è ritenuto di procedere alla modifica delle "schede di prescrizione normativa specifica del luogo o territorio di trasformazione" delle aree Eurex e Deposito Avogadro. In particolare, nella scheda relativa all'area Eurex, nei "tipi di intervento" è stata prevista la "realizzazione di qualsiasi categoria di intervento ed infrastruttura temporanea necessaria per la messa in sicurezza e disattivazione degli impianti con il rilascio del sito privo di vincoli radiologici" e, come "obiettivi generali urbanistici", si ritiene di proporre in termini più generici "l'obiettivo della "denuclearizzazione", la bonifica e il recupero e ripristino del sito privo di vincoli radiologici" e, per lo stesso motivo, si reputa che la destinazione d'uso potrà essere definita solo al termine del percorso di denuclearizzazione.

Inoltre, poiché nell'ambito di trasformazione ambientale ATA2, oltre all'impianto Eurex gestito dalla Sogin sono presenti anche gli impianti del Centro ricerche Enea, per tener conto dell'esistenza delle due diverse realtà, si è ritenuto opportuno inserire nella scheda di prescrizione normativa relativa all'impianto Eurex, ed in particolare nella "descrizione" e nelle "prescrizioni particolari", degli specifici riferimenti a tali aree e impianti.

Per quanto riguarda il Deposito Avogadro, sono stati ampliati i "tipi di intervento" per lasciare maggiore possibilità di scelta sugli interventi futuri.

Le "schede di prescrizione normativa specifica del luogo o territorio di trasformazione" risultano pertanto le seguenti:

<p align="center">COMUNE DI SALUGGIA</p> <p align="center">PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE</p> <p align="center">ALLEGATO A ALLE NORME DI ATTUAZIONE</p>		
<p align="center">SCHEDA DI PRESCRIZIONE NORMATIVA SPECIFICA DEL LUOGO O TERRITORIO DI TRASFORMAZIONE</p>		
<p align="center">Art. 49 Ambiti di trasformazione ambientale</p>		
<p align="center">AMBITO</p>	<p align="center">DENOMINAZIONE AREA</p>	<p align="center">SIGLA DI INDIVIDUAZIONE</p>
<p align="center">AMBITO DI TRASFORMAZIONE AMBIENTALE</p>	<p align="center">DEPOSITO AVOGADRO</p>	<p align="center">ATA1</p>
<p>DESCRIZIONE</p>	<p>All'interno del complesso industriale per la produzione di radiofarmaci è stato realizzato nel 1959 un reattore nucleare di tipo a piscina per effettuare ricerche di fisica nucleare. Il reattore venne arrestato nel 1971. Successivamente a partire dal 1980 è stato utilizzato come deposito temporaneo per lo stoccaggio di combustibile nucleare irraggiato. Tale condizione permane tutt'ora. Individuazione cartografica: tav. OS2</p>	
<p>OBIETTIVI GENERALI URBANISTICI</p>	<p>Il Piano propone la completa denuclearizzazione del sito, la bonifica e la riqualificazione delle aree e l'eventuale riconversione ad uso industriale degli immobili o la loro demolizione.</p>	
<p>DESTINAZIONI D'USO</p>	<p>Usi produttivi: U5/1, U5/2</p>	
<p>TIPI DI INTERVENTO</p>	<p>Sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 23 delle presenti NdA, fino alla demolizione senza ricostruzione (art. 23.11).</p>	
<p>VALORI DIMENSIONALI NELL'USO DEL TERRITORIO</p>	<p>St= mq. 58.244 Sul = Sul esistente ACE +VE = 50% di St VS= 50% di St H= H esistente</p>	
<p>MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>Unico SUE esteso all'intera area nel caso di interventi di cui all'art. 23.09 e 23.10. E' ammesso l'intervento diretto in tutti gli altri casi.</p>	
<p>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</p>	<p>E' prescritta la denuclearizzazione del sito. Gli interventi di sostituzione edilizia sono ammissibili solo nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dal vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, dalla tavola P3a, dalle presenti Norme di Attuazione e dal Piano d'Area vigente ed unicamente dopo la denuclearizzazione.</p>	



<p align="center">COMUNE DI SALUGGIA PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE ALLEGATO A ALLE NORME DI ATTUAZIONE</p>		
<p align="center">SCHEDA DI PRESCRIZIONE NORMATIVA SPECIFICA DEL LUOGO O TERRITORIO DI TRASFORMAZIONE</p>		
<p align="center">Art. 49 Ambiti di trasformazione ambientale</p>		
<p align="center">AMBITO</p>	<p align="center">DENOMINAZIONE AREA</p>	<p align="center">SIGLA DI INDIVIDUAZIONE</p>
<p align="center">AMBITO DI TRASFORMAZIONE AMBIENTALE</p>	<p>EUREX</p>	<p>ATA 2</p>
<p>DESCRIZIONE</p>	<p>L'area è occupata dagli impianti e dai fabbricati realizzati da ENEA nel 1965 per attività di ricerca sul riprocessamento del combustibile nucleare. Le attività sono state interrotte nel 1984. L'impianto Eurex è stato gestito da ENEA sino all'agosto 2003 e successivamente è stato affidato a Sogin che è attualmente esercente ai sensi di legge e che ha avviato il processo per giungere alla bonifica ambientale del sito. L'area è inoltre occupata dagli impianti e fabbricati del Centro Ricerche ENEA di Saluggia dove vengono svolte attività di ricerca nell'ambito della Protezione dell'Ambiente e del Territorio, delle Biotecnologie, Protezione della Salute e degli Ecosistemi, della Radioprotezione, dell' Energia – Fusione Individuazione cartografica: tav. OS2</p>	
<p>OBIETTIVI GENERALI URBANISTICI</p>	<p>Il Piano conferma l'obiettivo della "denuclearizzazione" la bonifica ed il recupero e ripristino del sito privo di vincoli radiologici.</p>	
<p>DESTINAZIONI D'USO</p>	<p>Esclusivamente quelle finalizzate alla "denuclearizzazione" del sito. Destinazione finale da definire al termine dei processi di "denuclearizzazione", bonifica , recupero e ripristino del sito privo di vincoli radiologici attraverso una successiva Variante Urbanistica.</p>	
<p>TIPI DI INTERVENTO</p>	<p>Realizzazione di qualsiasi categoria di intervento ed infrastruttura temporanea necessaria per la messa in sicurezza e disattivazione degli impianti con il rilascio del sito privo di vincoli radiologici</p>	
<p>VALORI DIMENSIONALI NELL'USO DEL TERRITORIO</p>	<p>St= mq 159.900 I valori dimensionali ammissibili corrispondono esclusivamente a quelli strettamente necessari agli interventi di "denuclearizzazione" del sito EUREX</p>	
<p>MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure previste dalla</p>	

	<p>normativa di Settore che, allo stato attuale, fa riferimento al D.lgs 230/95, alla legge 1860/1962 e all'articolo 24 della legge 27/2012 e loro modifiche ed integrazioni. Variazioni alle specifiche norme di settore in merito al processo di "denuclearizzazione" si intendono automaticamente recepite nella presente scheda senza la necessità di procedere ad una Variante al P.R.G.C..</p>
PRESCRIZIONI PARTICOLARI	<p>Al termine delle operazioni di disattivazione il sito dovrà essere rilasciato privo di vincoli radiologici. Agli impianti di pertinenza di Enea si applicano le disposizioni di cui all'art. 41 "Tessuti per attività produttive (TC4)" delle presenti NdA. Qualora Sogin dovesse acquisire ulteriori impianti che allo stato attuale sono di pertinenza di Enea, agli stessi si applicano le norme della presente scheda.</p>

3. Per quanto riguarda la *Fascia di rispetto dell'impianto di depurazione*, l'articolo 63.01 deve essere riscritto nel seguente modo:

"Nelle Tavole IV1, OP1a, OP1b sono individuate le aree per l'impianto di depurazione e le relative fasce di rispetto assoluto. Nelle zone di rispetto degli impianti di depurazione:

- *in sede di definizione degli strumenti urbanistici o in sede di rilascio del permesso di costruire è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Di regola la larghezza di tale fascia non è inferiore a cento metri, misurati in linea d'aria dalla recinzione dell'impianto.*
- *in considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio i comuni possono, all'interno dei propri strumenti urbanistici, prevedere deroghe alla larghezza minima di cui al punto precedente; in tal caso il progetto dell'impianto è integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinato l'ubicazione nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste."*

4. Per quanto riguarda i *Pozzi acquedottistici*, l'articolo 63.04 deve essere riscritto nel seguente modo:

"Nella Tavola IV1 è indicata la localizzazione dei pozzi che alimentano la rete acquedottistica comunale e dei comuni del Monferrato.

In assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili tramite specifico provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dall'art. 94 del d.lgs. 152/2006. Tali aree di salvaguardia sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

- *zona di tutela assoluta, corrispondente ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;*
- *zona di rispetto, corrispondente ad una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.*

Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che

comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.

La revisione delle aree di salvaguardia può essere predisposta solo successivamente all'approvazione dell'Autorità regionale competente come previsto dal citato regolamento 15/R/2006.

Nella Tavola IV1 viene individuato il limite di proprietà del campo pozzi dell'acquedotto del Monferrato nel quale sono ammissibili interventi edilizi ed infrastrutturali funzionali alle captazioni idriche."

L'art. 63.05 deve essere eliminato in quanto la competenza per l'apertura di nuovi pozzi ad uso industriale è della Provincia che ha la titolarità al rilascio dell'atto di concessione. L'iter procedurale dell'atto di concessione comprende anche le valutazioni sulla profondità massima di escavazione dei pozzi che si rifà alla cartografia allegata alla D.D. n. 900 del 3/12/2102 (Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisioni dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7).

5. Per quanto riguarda le *Reti per il trasporto dell'energia e gli impianti radiotelevisivi* il punto 64.01 della norma deve essere eliminato in quanto un Comune non può dare definizioni ulteriori a quelle previste dalla normativa vigente in materia.

Il punto 64.02 deve essere sostituito con la seguente dicitura in quanto non conforme alla normativa vigente in materia:

"Gli impianti radioelettrici devono garantire il rispetto dei limiti di esposizione dettati dal DPCM 08/07/2003."

Il punto 64.03 deve essere eliminato in quanto esistono la norma nazionale (l. 36/2001) e quella regionale (L.r. 19/2004 e D.G.R. n. 39-14473 del 29 dicembre 2004 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)"), che stabiliscono già le modalità per attuare le azioni di risanamento.

Il punto 64.04 deve essere eliminato in quanto la normativa nazionale (legge 36/2001), e regionale (l.r. 19/2004 e la DGR n.16 -757 del 5 settembre 2005 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico".) prevedono che il comune adotti uno specifico regolamento per disciplinare la localizzazione degli impianti.

6. In merito al tema *bonifiche*, nelle prescrizioni particolari delle schede ATS1 e ATS4 è previsto che per "ogni intervento edilizio deve essere preceduto da indagini ambientali con verifica ed eventuale smaltimento di materiali inquinanti presenti". Nel Parere Motivato, invece, era stato richiesto di integrare le NTA con la normativa vigente in materia di bonifiche (l'art. 6 della L.R. 42/2000 e art. 242 del D.lgs. 152/2006) al fine di garantire la verifica dello stato qualitativo delle aree dismesse (il cui recupero risulta vincolato all'eventuale bonifica) e, in fase di dismissione di attività produttive preesistenti, di valutare la presenza di evidenze di contaminazione delle matrici ambientali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si chiede, pertanto, di inserire nelle prescrizioni particolari delle schede ATS1, ATS2, ATS3 e ATS4 quanto segue:

"Ogni intervento edilizio deve essere preceduto da indagini ambientali con verifica ed eventuale smaltimento di materiali inquinanti presenti.

Nel rispetto dell'art.16 della L.R. 42/2000 occorre verificare lo stato qualitativo delle aree dismesse. Il riutilizzo ai fini residenziali o la rioccupazione di tali aree risultano quindi vincolati all'eventuale bonifica.


In fase di dismissione di attività produttive preesistenti sarà quindi necessario valutare la presenza di evidenze di contaminazione delle matrici ambientali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 142 del D.Lgs. 152/2006)."

7. Per quanto riguarda le *Misure di compensazione*, l'Amministrazione Comunale ha precisato che:

- tutti gli ambiti di trasformazione prevedono indici di densità arborea, indici di densità arbustiva, indice di permeabilità dei suoli (art. 9 delle NTA) ed in alcuni ambiti sono previsti interventi di mascheramento con opere a verde;
- per gli interventi nelle aree produttive viene prescritto, con inserimento nelle relative schede (allegato A alle NTA), di garantire sistemi di opacizzazione o formazione di schermi di superfici vetrate delle facciate.

Per quanto riguarda le misure di compensazione e di mitigazione indicate dal Comune di Saluggia, in riferimento a quanto scritto nella presente relazione al punto 2, si evidenzia che, allo stato attuale, non è possibile correlare le compensazioni ambientali, riferite alla realizzazione della circonvallazione, all'attuazione dell'ambito ATA 2/1 Eurex.


Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)



referenti:
arch. Elio Minuto
tel. 011 432 3993
dott. Alessio Tisi
tel. 011.4322723

Il Dirigente di Settore
(Arch. Jacopo CHIARA)





Spett. **COMUNE DI SALUGGIA**

c.a. - Sindaco Firmino Barberis

- Capigruppo consiliari
- Segretario comunale
- Responsabile del servizio tecnico urbanistico
- Responsabile del procedimento

Spett. **REGIONE PIEMONTE**

- Presidente: Sergio Chiamparino
- Assessore all'Urbanistica e Ambiente: Alberto Valmaggia
- Assessore alle Attività Produttive: Giuseppina De Santis
- Responsabile Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
- Responsabile del procedimento

loro sedi

ref.: **Variante Generale al PRGC del Comune di Saluggia (VC)**

Oggetto: **Osservazioni in merito alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Saluggia n. 37 del 23 ottobre 2015, pubblicata all'albo pretorio dello stesso Comune al numero 547/2015 dal 26 ottobre al 10 novembre 2015**

La Deliberazione del Consiglio Comunale di Saluggia n. 37 del 23 ottobre 2015, pubblicata all'albo pretorio dello stesso Comune al numero 547/2015 dal 26 ottobre al 10 novembre 2015, avente per oggetto "Approvazione analisi idrodinamica e valutazione del rischio idraulico nel tratto di territorio del Comune di Saluggia compreso tra il rilevato ferroviario e il canale Cavour", riporta testualmente in premessa che:

"La Regione Piemonte nella relazione d'esame in osservazione alla variante generale di PRGC poneva a carico del Comune la necessità di effettuare una valutazione del rischio, che interessasse le aree a tergo della fascia B di progetto del PAI e che facesse parte integrante degli elaborati di PRGC"

mentre, nel relativo dispositivo, il Consiglio comunale delibera testualmente di:

"dare mandato all'ufficio preposto di procedere con la trasmissione del presente studio a tutti gli Enti interessati per l'espressione di un parere finalizzato alla definizione dello scenario urbanistico dell'area e ad attivare ulteriori procedure in conseguenza dei contenuti dello studio stesso".

Inoltre, nella Relazione generale di valutazione del rischio idraulico approvata con la deliberazione sopra citata, a pag. 1, si afferma che:

"L'attività in oggetto presenta un duplice obiettivo:

- **ASPETTO URBANISTICO** – *le considerazioni idrologico-idrauliche e la valutazione del rischio sono riferite ad un tempo di ritorno dell'evento alluvionale di 200 anni e sono finalizzate alla conferma o all'eventuale modifica delle classi di destinazione urbanistica delle aree in sinistra idrografica della Dora Baltea;"*

Il Dirigente di Settore
(Arch. Jacopo CHIARA)

Risulta infine agli scriventi che, in una comunicazione che la Regione Piemonte - a firma degli assessori all'ambiente Alberto Valmaggia e alle attività produttive Giuseppina De Santis - ha inviato al Comune di Saluggia in data 4 agosto 2015, avente ad oggetto la valutazione del rischio idraulico nel territorio del suddetto Comune, si afferma che

"le finalità di tale valutazione consistono nel definire gli scenari di rischio residuo caratterizzanti l'area in oggetto, tenendo conto delle opere di mitigazione del rischio idraulico già realizzate, per definire, se necessario, le eventuali misure ancora da mettere in atto per rendere attuali le previsioni urbanistiche del PRGC"

e che:

"le risultanze ... saranno tenute in conto per l'espressione del parere di competenza sulla Variante del PRGC"

Da quanto sinteticamente sopra riportato, risulta evidente che la deliberazione in oggetto ha dirette ricadute sulla pianificazione urbanistica prevista dalla Variante generale del PRGC tuttora in fase di approvazione da parte della Regione, e che tale elaborato fa parte integrante della Variante.

Gli scriventi pertanto ritengono che il Consiglio Comunale di Saluggia, nell'esprimersi sulla approvazione della Deliberazione n. 37 del 23 ottobre 2015 - come precedentemente riportato - non abbia potuto disporre delle osservazioni e delle proposte nel pubblico interesse che avrebbero dovuto invece essere acquisite attraverso la procedura di pubblicazione per le osservazioni, come la legge prevede per tutti gli elaborati di PRGC.

Aggiungono che non risulta neppure acquisito il parere consultivo della Commissione Ambiente e Nucleare del Comune di Saluggia.


Chiedono pertanto agli Enti e Soggetti in indirizzo di sospendere l'iter della deliberazione in oggetto nonché l'utilizzo delle analisi e delle valutazioni in essa contenute, procedendo alla pubblicazione della relativa documentazione per rendere possibile - secondo quanto previsto dalla legge - la presentazione di osservazioni e di proposte nel pubblico interesse.

Saluggia, 9 novembre 2015

Legambiente del Vercellese

Corso Libertà, 72 - 13100 Vercelli

Il presidente Gian Piero Godio ggodio@tiscali.it 333-74.50.665





FAS B50375

Spett. COMUNE DI SALUGGIA
Alla cortese attenzione
. Sindaco Firmino Barberis
. Capigruppo consiliari
. Responsabile Tecnico Urbanistico
. Responsabile del Procedimento

Email Posta Certificata - COMUNE DI SALUGGIA

Spett. REGIONE PIEMONTE

Alla cortese attenzione
. Presidente: Sergio Chiamparino
. Assessore all'Urbanistica e Ambiente: Alberto Valmaggia
. Assessore alle Attività Produttive: Giuseppina De Santis
. Responsabile Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
. Responsabile del procedimento

Email Posta Certificata - REGIONE PIEMONTE

Oggetto: Variante Generale al PRGC del Comune di Saluggia (VC)

Osservazioni

in merito alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Saluggia n. 37 del 23 ottobre 2015, pubblicata all'albo pretorio dello stesso Comune al numero 547/2015 dal 26 ottobre al 10 novembre 2015

Con riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Saluggia n. 37 del 23 ottobre 2015, pubblicata all'albo pretorio dello stesso Comune al numero 547/2015 dal 26 ottobre al 10 novembre 2015, avente per oggetto "**Approvazione analisi idrodinamica e valutazione del rischio idraulico nel tratto di territorio del Comune di Saluggia compreso tra il rilevato ferroviario e il canale Cavour**",

la sottoscritta, Consigliere e capogruppo del Comune di Saluggia,

- trasmette in allegato copia della Deliberazione n. 37/2015 a cui sono state allegate le sue **quattro questioni pregiudiziali e sospensive**, respinte dalla maggioranza, riguardanti i punti sotto elencati, invalidanti a parere della sottoscritta l'intero procedimento di approvazione della Variante Generale al PRGC del Comune di Saluggia.
- Sottopone le sue **osservazioni** in merito alla medesima deliberazione
- Evidenzia che copia della Deliberazione n. 37/2015 è stata inviata per le verifiche di competenza anche alla **Corte dei Conti**, Sezione di Controllo ed alla **Procura della Repubblica**

Il Dirigente di Settore
(Arch. **Jacopo CHIARA**)

1.

Questione pregiudiziale e sospensiva n. 1

Consiglio Comunale del 23 Ottobre 2015

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA N. 1

A NORMA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Art. 43 - Pregiudiziali e sospensive

Proposta di Delibera "Analisi rischio idrogeologico"

La questione pregiudiziale sulla proposta in approvazione è riferita al fatto che essa potrebbe rappresentare la ratifica, da parte del Consiglio, di un DANNO ERARIALE che ammonta a € 48.721,92

Se questo fosse il caso, l'importo non potrebbe essere pagato dal Comune di Saluggia, ma sarebbe pagato da coloro che oggi approvano la delibera.

Per ipotesi, se diviso fra i 6 componenti di maggioranza, essi potrebbero trovarsi a pagare di tasca propria circa 8.000 € ciascuno.

Questione pregiudiziale e sospensiva n. 2

Consiglio Comunale del 23 Ottobre 2015

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA N. 2

A NORMA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Art. 43 - Pregiudiziali e sospensive

Proposta di Delibera "Analisi rischio idrogeologico"

Si pone la seguente questione in merito alla regolarità della convocazione del consiglio comunale, avendo omesso di convocare la Conferenza dei Capigruppo a norma del vigente Statuto Comunale, che recita:

ART.12, PUNTO 2, COMMA C - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

2. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare: c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;

Questione pregiudiziale e sospensiva n. 3

Consiglio Comunale del 23 Ottobre 2015

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA N. 3

A NORMA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 43 - Pregiudiziali e sospensive

Proposta di Delibera "Analisi rischio idrogeologico"

Sempre perché stiamo parlando di approvare un progetto, su cui vi sono numerosi dubbi, del costo di quasi 50.000 €, si ricorda la seguente questione in merito a quanto avvenuto in sede di approvazione del PAI, che ora è una base claudicante al restante lavoro svolto e di quanto avvenne in sede di approvazione del progetto preliminare di Piano Regolatore.

In sede di approvazione del PAI, il progetto non teneva minimamente in conto precedenti studi effettuati, quali quelli autorevoli dell'ENEA, del novembre 2000, dopo il terzo gravissimo evento alluvionale in sequenza in breve tempo, e che metteva chiaramente in evidenza il rischio del sito dividendo gli eventi in 3 tipi:

- rischio esondazioni della Dora prospiciente il sito
- esondazioni provenienti da tratti più a Nord
- risalita dell'acqua di falda a livelli che coinvolgono le strutture dell'impianto EUREX.

Il Dirigente di Settore.
(Arch. Jacopo *OFFICINA*)

Questione pregiudiziale e sospensiva n. 4

Consiglio Comunale del 23 Ottobre 2015

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA N. 4

A NORMA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 43 - Pregiudiziali e sospensive

Proposta di Delibera "Analisi rischio idrogeologico"

TIMORE DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL FORNITORE HYDRODATA

La seguente questione riguarda il lavoro svolto dal fornitore HYDRODATA, affidato fiduciarmente e senza comparazione, in quanto lo stesso risulta essere stato incaricato per uno studio analogo dalla Società SOGIN, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale del Progetto CEMEX presso l'impianto EUREX di Saluggia:

Per quanto attiene alla soggiacenza della falda freatica, nell'area di pertinenza dell'impianto Eurex sono state condotte diverse analisi idrauliche elaborate nell'ipotesi del verificarsi di eventi alluvionali estremi. In particolare, nell'ottobre 2004, Hydrodata, su incarico di Sogin, ha condotto un'analisi sulla risalita della falda conseguente alla piena fluviale di progetto dell'impianto, dimensionata su una portata pari a 4 120 m³/s.

Il presente documento è proprietà della SOGIN e non deve essere distribuito o divulgato senza permesso scritto dalla SOGIN.

SOGIN S.p.A. - Società per Azioni - Sede in Saluggia (VI) - Via S. Maria 10 - Tel. 0424/800001 - Fax 0424/800002 - E-mail: info@sogin.it

Rapporto Tecnico	ELABORATO
	HYDRODATA
	REVISIONE
Impianto EUREX di Saluggia Progetto Cemex Studio di Impatto Ambientale	00
	Rev. 1.00.10

sogin

Come si evince dai documenti suddetti, ai consiglieri comunali ed ai capigruppo di opposizione sono mancati i tempi per esaminare gli elaborati, avuti con sole 72 ore di anticipo, in assenza di informazioni che avrebbero potuto essere ottenute in sede di Conferenza dei Capigruppo che non fu convocata, ed è mancato anche il parere seppure non vincolante della Commissione Ambiente e Nucleare, tenuta completamente all'oscuro dal Sindaco e dalla Giunta di quanto si stava svolgendo.

E' inoltre evidente, stante quanto comunicato dalla Regione Piemonte con lettera a firma degli assessori all'ambiente Alberto Valmaggia e alle attività produttive Giuseppina De Santis - inviata al Comune di Saluggia in data 4 agosto 2015, avente ad oggetto la valutazione del rischio idraulico nel territorio del suddetto Comune, dove si afferma che:

- *"le finalità di tale valutazione consistono nel definire gli scenari di rischio residuo caratterizzanti l'area in oggetto, tenendo conto delle opere di mitigazione del rischio idraulico già realizzate, per definire, se necessario, le eventuali misure ancora da mettere in atto per rendere attuali le previsioni urbanistiche del PRGC",*
- *"le risultanze ... saranno tenute in conto per l'espressione del parere di competenza sulla Variante del PRGC"*

che l'approvazione separata del **progetto elaborato da HYDRODATA** altro non rappresenta se non un **tassello mancante fra gli elaborati della Variante Generale di Piano Regolatore**, che di fatto è stato sottratto dall'esame del Consiglio Comunale in fase di approvazione del progetto PRELIMINARE del 27 Febbraio 2014.

Il 27 Febbraio 2014 non furono neppure presentati per l'approvazione preliminare gli elaborati inerenti il **Rischio di Incidente Rilevante** ed il **Piano di Protezione Civile** conformi alla normativa regionale, oltre alla **Carta Archeologica** sollecitata inutilmente più volte dalla Soprintendenza Archeologica Regionale. Tant'è che il Comune di Saluggia ha affidato a più riprese incarichi fiduciari diretti a specialisti archeologi per la sorveglianza dei numerosi lavori pubblici di scavo che stanno interessando tutto il centro storico negli ultimi mesi.

Si evidenzia quindi che i suddetti elaborati sono tuttora MANCANTI dal Progetto di Variante Generale del Comune di Saluggia.

Risulta pertanto evidente che la **deliberazione n. 37 del 23 Ottobre 2015** ha **dirette ricadute sulla pianificazione urbanistica prevista dalla Variante generale del PRGC** tuttora in fase di approvazione da parte della Regione, e che tale elaborato fa parte integrante della Variante, nell'esaminare la quale **il Consiglio Comunale di Saluggia non ha potuto disporre delle osservazioni e delle proposte nel pubblico interesse** che avrebbero dovuto invece essere acquisite attraverso la procedura di pubblicazione per le osservazioni, come la legge prevede per tutti gli elaborati di PRGC.

Il Dirigente di Settore
(Arch. Jacopo CHIARI)

Per tutte le ragioni di cui sopra, la sottoscritta chiede di

- 1) sospendere l'iter della deliberazione in oggetto nonché l'utilizzo delle analisi e delle valutazioni in essa contenute, procedendo alla pubblicazione della relativa documentazione per rendere possibile - secondo quanto previsto dalla legge - la presentazione di osservazioni e di proposte nel pubblico interesse.

- 2) Chiedere al Comune di Saluggia di redigere gli elaborati mancanti:
Rischio di Incidente Rilevante o equipollente, vista la presenza del più importante sito nucleare di scorie nucleari d'Italia, Piano di Protezione Civile, Carta Archeologica, e di sottoporli all'approvazione del Consiglio Comunale secondo le procedure di legge.

Con l'occasione, si porgono distinti saluti.

Paola Olivero
Capogruppo Per Saluggia
paola.olivero@pec.it



Allegati:

- Deliberazione n. 37/2015
- N. 5 allegati alla Deliberazione n. 37/2015

Saluggia, 10 Novembre 2015

REGIONE PIEMONTE
Direzione Provinciale Governo e Tutela del Territorio
Il sottoscritto/a _____ che la presenta nella composta da
n. 17... faccile e occorrendo all'originale depositato agli atti.
Torino, 15 FEB. 2016

Paola Olivero
